

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	17
Missioni vevoli nella seduta del 4 febbraio 2003	3	(Sezione 3 – Articolo 3, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	28
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge)	3	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) .	30
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Annunzio)	3	(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) .	34
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	9, 10	(Sezione 6 – Articolo 6, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	37
Atti di controllo e di indirizzo	10	(Sezione 7 – Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	38
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	10	(Sezione 8 – Articolo 8 ed emendamenti) .	47
Interpellanza e interrogazioni	11	(Sezione 9 – Articolo 9, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	48
(Sezione 1 – Iniziative per limitare il consumo di sigarette da parte dei giovani) ..	11	(Sezione 10 – Ordine del giorno)	49
(Sezione 2 – Iniziative normative per la proibizione dell'uso del filo di sutura <i>catgut</i>)	11	Disegno di legge di conversione n. 3524	51
(Sezione 3 – Determinazione dei livelli essenziali di assistenza in Sicilia)	12	(Sezione 1 - Emendamenti dichiarati inammissibili nel corso della seduta)	51
(Sezione 4 – Gestione dell'istituto Rizzoli di Bologna)	12	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	60
(Sezione 5 – Iniziative per prescrivere l'impiego di contenitori per latte impermeabili alle radiazioni luminose)	13	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	61
Proposte di legge nn. 3323-3386	14	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	67
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) .	14	(Sezione 5 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	80

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 febbraio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Enzo Bianco, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Osvaldo Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Rodeghiero, Rosso, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Enzo Bianco, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Contento, Dell'Elce, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Rodeghiero, Rosso, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani,

Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TURCO: « Istituzione del reddito minimo di inserimento » (3619);

ZANELLA: « Disposizioni per il divieto delle macellazioni effettuate secondo riti religiosi » (3620).

Saranno stampate e distribuite.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 3547, d'iniziativa dei deputati BERTINOTTI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti non autosufficienti e dei soggetti affetti da malattie mentali e per l'incremento dei trattamenti pensionistici dei soggetti svantaggiati ».

**Annunzio di atti e proposte
di atti normativi.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 2002 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti

preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 53/2002, del 23 settembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GUCE C 269 E) *alla Commissione XI (Lavoro) e alla Commissione XII (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 54/2002, del 23 settembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (GUCE C 269 E) *alla XI Commissione (Lavoro)*;

Posizione comune (CE) n. 55/2002, del 30 settembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (GUCE C 275 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

Posizione comune (CE) n. 56/2002, del 30 settembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GUCE C 275 E) *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 57/2002, del 27 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GUCE C 275 E) *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 58/2002, del 27 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GUCE C 275 E) *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 59/2002, del 14 ottobre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (GUCE C 275 E) *alla VII Commissione (Cultura)*;

Posizione comune (CE) n. 60/2002, del 7 giugno 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GUCE C 281 E) *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

COM(2002) 25 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUCE C 291 E) *alla IX Commissione (Trasporti)*;

COM(2002) 213 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GUCE C 291 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 326 def. — Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GUCE C 291 E) *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

COM(2002) 325 def. — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan (GUCE C 291 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 414 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio per quanto concerne l'utilizzo dei punti di sosta (GUCE C 291 E) *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

COM(2002) 415 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (GUCE C 291 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 420 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 973/2001 che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GUCE C 291 E) *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM(2002) 421 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 del 27 settembre 2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GUCE C 291 E) *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM(2002) 424 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.* (GUCE C 291 E) *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM(2002) 410 def. — Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/81/CEE e della direttiva 92/82/CEE, al fine di istituire un regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali e al ravvicinamento dell'accisa sulla benzina e il gasolio (GUCE C 291 E) *alla VI Commissione (Finanze)*;

COM(2002) 433 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore (GUCE C 291 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 dicembre 2002 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 61/2002, del 5 novembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (GUCE C 299 E) *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 62/2002, del 5 novembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della pro-

cedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GUCE C 299 E) *alla XI Commissione (Lavoro)*;

Posizione comune (CE) n. 63/2002, del 14 novembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GUCE C 299 E) *alla IX Commissione (Trasporti)*;

COM(2002) 442 def. — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GUCE C 331 E) *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM(2002) 340 def. — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la cooperazione della Comunità con i paesi dell'America latina e dell'Asia e recante modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 2258/96 (GUCE C 331 E) *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM(2002) 395 def. — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate conformemente alle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate conformemente a dette deci-

sioni e ancora pendenti (GUCE C 331 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 405 def. — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti parlamentari europei, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GUCE C 331 E) *alla XI Commissione (Lavoro)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la ricostruzione, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consi-

glio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per la formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detta Fondazione (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro e abroga il regolamento (CEE) n. 1417/76 (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda il sistema di controllo e di revisione interna dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio (GUCE C 331 E) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio per quanto riguarda alcune norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio

per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda i sistemi di controllo e di revisione interna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché l'accesso ai documenti di detta Autorità (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro e abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76 (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)

n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GUCE C 331 E) *alla IX Commissione (Trasporti)*;

COM(2002) 406 def. — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GUCE C 331 E) *alla IX Commissione (Trasporti)*;

COM(2002) 447 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia (GUCE C 331 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 449 def. — Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GUCE C 331 E) *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM(2002) 451 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE in materia di condizioni di impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak (GUCE C 331 E) *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

COM(2002) 452 def. — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GUCE C 331 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 453 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce nella Comunità un regime di registrazione

statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso (GUCE C 331 E) *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM(2002) 462 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 467 def. — Proposta di regolamento del Consiglio recante ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUCE C 331 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 469 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (GUCE C 331 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 472 def. — Proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004) (GUCE C 331 E) *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 461 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1950/97 del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sacchi e sacchetti di polietilene o di polipropilene originari, tra l'altro, dell'India (GUCE C 331 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 464 def. — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (GUCE C 331 E) *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

COM(2002) 493 def. — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo (GUCE C 331 E) *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM(2002) 519 def. — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GUCE C 331 E) *alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2002) 443 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori (GUCE C 331 E) *alla VI Commissione (Finanze)*;

COM(2002) 488 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi (GUCE C 331 E) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 488 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale (GUCE C 331 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 488 def. — Proposta di direttiva del Consiglio che abroga le direttive 68/414/CEE e 98/93/CE del Consiglio che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, come pure la direttiva 73/238/CEE del Consiglio concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi (GUCE C 331 E) *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 504 def. — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (GUCE C 331 E) *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

COM(2002) 508 def. — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti (GUCE C 331 E) *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 515 def. — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità di prodotti alimentari e dei mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati e recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GUCE C 331 E) *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

COM(2002) 514 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GUCE C 331 E) *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 gennaio 2003 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2003.

Tale relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 29 gennaio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in ri-

sposta all'interpellanza Battaglia ed altri n. 2/00504, nella seduta dell'Assemblea del 10 dicembre 2002, concernente la riforma delle professioni sanitarie infermieristiche.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione XII (affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, l'elenco delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 2002 e che potranno essere

utilizzate nell'esercizio 2003 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Questa documentazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative per limitare il consumo di sigarette da parte dei giovani)

A) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

l'interpellante apprezza, come segnalato attraverso un *fax* trasmesso al ministero della salute in data 14 agosto 2002, la battaglia contro il fumo che il Ministro interrogato sta conducendo, soprattutto presso i giovani;

parimenti risulta apprezzabile sia l'iniziativa volta a chiedere che i *film*, che fanno indirettamente pubblicità alle sigarette, abbiano opportuni sottotitoli per informare che il fumo è nocivo, sia la richiesta che siano eliminati i distributori automatici di sigarette e che le stesse non siano vendute, presso le tabaccherie, a giovani di età inferiore a sedici anni;

una grande contraddizione rende non credibile, inefficace ed anzi controproducente anche questa politica contro il fumo per due ragioni fondamentali: 1) l'Ente italiano tabacchi, che produce e smercia, in modo monopolistico, tutti i tabacchi in Italia, è ancora al 100 per cento di proprietà dello Stato; 2) lo stesso Stato continua a fare la pubblicità dei tabacchi Monopoli di Stato sulle motociclette da corsa e permette la pubblicità delle sigarette sulle automobili da corsa;

la non credibilità del Governo è sotto gli occhi di tutti: sul versante della prevenzione non è previsto alcun finanziamento

per la medicina scolastica, che quasi non esiste più, e sono stati svuotati i fondi per la ricerca scientifica applicata –:

se non ritenga opportuno agire sull'educazione, la prevenzione e la credibilità delle politiche, affinché il problema non sia quello di vietare che i giovani fumino, ma come aiutarli a non fumare e a fumare meno;

se non ritenga utile vietare che almeno lo Stato faccia pubblicità alle proprie sigarette, direttamente nel mondo sportivo del motociclismo – perché questo rappresenta il modello comportamentale di moltissimi giovani –, non permettendo con coraggio, nei mercati italiani, la pubblicità delle sigarette, anche nel mondo sportivo, specie dell'automobilismo, e dunque recuperando credibilità con politiche educative coraggiose e non contraddittorie, piuttosto che scaricando semplicemente i problemi della salute sui tabaccai.

(2-00456)

« Ruggeri ».

(3 settembre 2002)

(Sezione 2 – Iniziative normative per la proibizione dell'uso del filo di sutura catgut)

B) Interrogazione

MAZZUCA POGGIOLINI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:

risulta in vendita sul mercato italiano un filo per suture assorbibile in *catgut*, ricavato dagli intestini di bovini, il cui uso, seppure ridimensionato, sembra sia ancora preferito, anche per il minor costo, in

alcune procedure chirurgiche ginecologiche, urologiche e pediatriche, mentre in altri Paesi dell'Unione europea ne è stato vietato l'utilizzo;

da quando si è evidenziata la possibilità di trasmissibilità della *Bse* collegata all'uso di tessuti animali per la realizzazione di presidi medici, anche il *catgut* è stato oggetto di valutazione, in quanto le procedure di inattivazione del prione non possono essere praticate perché modificherebbero le caratteristiche meccaniche del *catgut* stesso, rendendolo inutilizzabile;

il regolamento CE n. 999 del 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 31 maggio 2001, n. L 147, e successive modificazioni e integrazioni, all'allegato XI, punto 1, lettera *a*), tra i tessuti definiti « materiale specifico a rischio » include anche gli intestini, dal duodeno al retto, degli animali bovini di qualunque età, dei quali è vietata l'importazione sul territorio dell'Unione europea, mentre al successivo punto 6 dell'allegato XI al citato regolamento 999/2001/CE sono indicati i Paesi terzi, considerati indenni da *Bse*, dai quali è possibile importare tali materiali —

se non ritenga di adottare specifiche iniziative normative per proibire l'uso di *catgut* per suture, dato che esistono valide alternative, così come già deciso dal Regno Unito, dalla Francia, dalla Germania e dall'Austria. (3-00402)

(12 novembre 2002)

(Sezione 3 — Determinazione dei livelli essenziali di assistenza in Sicilia)

C) Interrogazione

BURTONE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'emanazione del decreto sui livelli essenziali di assistenza in Sicilia

si è venuta a determinare una situazione difficile;

con la legge finanziaria approvata dall'assemblea regionale sono stati reintrodotti *ticket* sui farmaci e, addirittura, sui ricoveri ospedalieri;

il tavolo istituito dalla regione Sicilia per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza vede un atteggiamento confusionario da parte del governo regionale, con la mancata consultazione di associazioni di volontariato e di organizzazioni sindacali;

i cittadini siciliani rischiano di essere fortemente penalizzati da questo tipo di politica messa in atto a livello regionale, creando discriminazioni rispetto ad altre realtà territoriali del Paese;

questo è lesivo del diritto alla salute riconosciuto e garantito dall'articolo 32 della Costituzione —

quali iniziative, in relazione ai finanziamenti da erogare alla regione Sicilia, il Governo intenda attivare a seguito delle scelte adottate nella regione stessa ed espone in premessa. (3-00857)

(9 aprile 2002)

(Sezione 4 — Gestione dell'istituto Rizzoli di Bologna)

D) Interrogazione

GARAGNANI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in merito alla delicatissima situazione dell'istituto Rizzoli di Bologna è necessario un intervento in qualche modo risolutore a fronte di dichiarazioni poste in essere dalla giunta regionale, che, nella persona del presidente Errani e dell'assessore alla sanità Bissoni, ha rivendicato una sorta di regionalizzazione del « glorioso istituto »;

ad avviso dell'interrogante, l'obiettivo nemmeno tanto nascosto è quello di pa-

rificare il Rizzoli ai reparti di altri presidi ospedalieri, come il Maggiore di Bologna, o altri nosocomi, come quello di Reggio Emilia, omologandolo completamente al sistema sanitario regionale e togliendogli indirettamente la peculiarità di istituto scientifico;

in effetti sono moltissime le prese di posizione regionali contro il Governo ed il Ministro interrogato, con duri riferimenti alla proposta di riforma degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con la minaccia di ricorsi alla Corte Costituzionale per presunta invasione di competenza;

diffuso è il disagio di molti operatori sanitari e del personale in genere, come pure si evince dal fatto della progressiva diminuzione dei fondi per la ricerca e dalla difficoltà degli 8 laboratori scientifici. A riprova di tutto ciò basti considerare il fatto che, in nome della razionalizzazione della spesa sanitaria e del raggiungimento del *Drg*, si privilegiano interventi chirurgici di limitata entità, a scapito di interventi di alta complessità e difficoltà che hanno reso famoso l'istituto Rizzoli in Italia e nel mondo;

a parte l'aspetto umanitario e la mancanza di sensibilità verso persone in gravi difficoltà fisiche, rimane il fatto che interventi di alta complessità costituiscono l'elemento fondante del carattere scientifico del suddetto istituto e che eliminato quello non si vedrebbe la ragione della sua permanenza come istituto scientifico —:

se corrisponda al vero che vi sarebbero state anomalie e diversità di trattamento riservate al personale nella gestione amministrativa dell'ospedale, nonché un esasperato clima di politicizzazione a favore del centrosinistra che dura ormai da tempo;

se il Ministro interrogato non ritenga di dover effettuare verifiche sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto Rizzoli di Bologna. (3-00837)

(26 marzo 2002)

(Sezione 5 — Iniziative per prescrivere l'impiego di contenitori per latte impermeabili alle radiazioni luminose)

E) Interrogazione

BRUSCO. — *Ai Ministri della salute e delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il latte rappresenta uno degli alimenti fondamentali nella dieta degli uomini e dei bambini, in particolare nei primi anni della vita, grazie al suo prezioso apporto proteico e vitaminico;

le caratteristiche di contenuto possono essere influenzate e compromesse dall'esposizione a taluni fattori chimico-fisici, quali l'ossigeno, il calore e la luce;

il centro studi e ricerche di vitaminologia del dipartimento di biochimica presso l'università di Bologna ed il dipartimento di chimica dell'università di Modena e Reggio Emilia hanno condotto ricerche specifiche sugli effetti di tali fattori, pubblicati inoltre su riviste specializzate;

tali ricerche pongono in evidenza che le confezioni in plastica (Pet), lungi dal proteggere il valore nutritivo del latte, rivelano viceversa decrementi significativi e costanti nel contenuto vitaminico dell'alimento, a causa della scarsa protezione nei confronti della luce;

anche le caratteristiche organolettiche del latte subiscono un decadimento accentuato dopo solo 24 ore di esposizione alla luce —:

quali iniziative intendano intraprendere per la tutela dei consumatori, affinché sia prescritto l'impiego di contenitori per latte impermeabili alle radiazioni luminose, affinché il patrimonio vitaminico ed il valore nutrizionale possa essere preservato interamente. (3-01271)

(23 luglio 2002)

PROPOSTE DI LEGGE: PISAPIA ED ALTRI; FANFANI ED ALTRI: SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI TRE ANNI (3323-3386)

(A.C. 3323 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Sospensione condizionata dell'esecuzione di tre anni di pena detentiva).

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di chi sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Nei confronti del condannato aggiungere le se-

guenti: che ha tenuto regolare condotta ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e.

*** 1. 40.** Cirielli, Bellotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ha scontato fino a: tre anni con le seguenti: entro il 31 dicembre 2002, il quale deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena.

1. 1. Perrotta.

Al comma 1, sostituire le parole da: ha scontato fino a: maggior pena, con le seguenti: deve scontare.

1. 5. Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e.

1. 6. Pisapia, Boato, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole: ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le se-

guenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta.

1. 52. Mazzoni.

Al comma 1, sostituire la parola: scontato con la seguente: espiato.

1. 20. Raisi, Saia.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno due terzi.

1. 7. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: due terzi.

1. 8. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno metà.

*** 1. 9.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno metà.

*** 1. 21.** Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: metà.

1. 10. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno un quarto con le seguenti: almeno un terzo.

1. 22. Raisi, Saia.

Al comma 1, dopo le parole: pena detentiva inflitta aggiungere le seguenti: , che

abbia dato prova di un concreto recupero sociale.

1. 12. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: deve scontare con le seguenti: deve ancora espiare.

1. 23. Raisi, Saia.

Al comma 1, dopo le parole: deve scontare, aggiungere la seguente: anche.

*** 1. 13.** Pisapia, Russo Spena, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: deve scontare, aggiungere la seguente: anche.

*** 1. 51.** Mazzoni.

Al comma 1, dopo le parole: una pena detentiva aggiungere le seguenti: o alternativa.

1. 11. Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei mesi.

1. 14. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

1. 15. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

*** 1. 16.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

*** 1. 24.** Raisi, Saia, Zacchera.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

*** 1. 25.** Mantini.

Al comma 1, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

*** 1. 26.** Kessler.

Al comma 1, sostituire le parole: è sospesa con le seguenti: può essere sospesa.

1. 17. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.

*** 1. 27.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.

*** 1. 28.** Raisi, Saia.

Al comma 2, sostituire la parola: disposta con la seguente: decisa.

1. 29. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno due terzi della pena detentiva inflitta.

1. 30. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato due terzi della pena detentiva inflitta.

1. 31. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato almeno metà della pena detentiva inflitta.

1. 32. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, dopo le parole: una sola volta aggiungere le seguenti: e a condizione che il condannato abbia scontato metà della pena detentiva inflitta.

1. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , tenendo conto della pena fino alla fine del comma.

1. 34. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: dopo aver tenuto conto.

1. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nei confronti di coloro ai quali sono stati concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici penitenziari di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

1. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La concessione della sospensione non preclude, ove richiesta, l'applicazione delle misure alternative alla detenzione di cui al capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Fino alla scadenza del periodo di sospensione il condannato può rinunziarvi con dichiarazione scritta.

1. 37. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

Sopprimere il comma 3.

1. 41. Kessler.

Al comma 3, sostituire la parola: disposta con la seguente: applicata.

1. 42. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sopprimere le parole: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o.

* **1. 43.** Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o.

* **1. 60.** Siniscalchi.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: dieci anni.

1. 44. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

1. 45. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

* **1. 46.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

* **1. 47.** Raisi, Saia, Zacchera.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 14-bis aggiungere le seguenti: o al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, comma 2.

1. 48. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter.

1. 49. Pisapia, Russo Spena, Boato.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La sospensione dell'esecuzione della pena di cui al comma 1 non impedisce la presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tal fine depositate e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha formulato la sua decisione.

1. 50. Bonito.

(Approvato)

(A.C. 3323 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Esclusioni oggettive).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

g) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e 600-quinquies del codice penale;

h) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis primo e secondo comma, 609-ter, 609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

i) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

l) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

m) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

n) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Esclusioni oggettive).

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2. *(Esclusioni oggettive e soggettive).* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, non si applicano quando la pena è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni sovversive con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale;

l) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale;

m) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

n) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331, 332 e 335;

o) riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis del codice penale;

p) delitti previsti dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, limitatamente ai fatti concernenti le armi da guerra;

q) delitti previsti dagli articoli 73, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), 74, 80, comma 2, e 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

r) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

s) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

t) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano altresì nei confronti di chi ne abbia rinunciato; di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale e di coloro che, durante il periodo di detenzione, abbiano commesso fatti per i quali sono stati avviati procedimenti penali in base ai quali siano stati sottoposti a regime di sorveglianza spe-

ciale, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. 38. Mantini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). - 1. Sono comunque esclusi dal beneficio di cui all'articolo 1 i detenuti e gli internati per i seguenti delitti:

a) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-bis del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma e 600-quinquies del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-bis, primo e secondo comma, 609-ter, 609-quater, primo e quarto comma e 609-octies del codice penale;

l) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

m) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

n) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

o) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

p) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. 41. (Nuova formulazione) Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Esclusioni oggettive*). - 1. La sospensione della pena non si applica quando la pena da condonare è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

a) associazioni sovversive con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-*bis* del codice penale;

b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 codice penale;

c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-*bis* del codice penale;

d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale;

g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

h) prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo e terzo comma, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale;

i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma, e 609-*octies* del codice penale;

l) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale;

m) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

n) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331 e 335;

o) riciclaggio, di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale;

p) delitti previsti dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, limitatamente ai fatti concernenti le armi da guerra;

q) delitti previsti dagli articoli 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), 74, 80, comma 2, e 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

r) rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale;

s) estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale;

2. 39. Fanfani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: non si applica con le seguenti: non è disposta.

2. 5. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 2. 6.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 2. 7.** Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) associazioni con finalità di terrorismo internazionale, di cui all'articolo 270-ter del codice penale.

2. 8. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) guerra civile, di cui all'articolo 286 del codice penale.

2. 9. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) banda armata, di cui all'articolo 306 del codice penale.

2. 10. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I del codice penale;

*** 2. 70.** Raisi, Saia.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I del codice penale;

*** 2. 71.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331 e 335.

2. 73. Cirielli, Bellotti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331, 334 e 335.

2. 72. Fanfani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale e dal codice penale militare di pace quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;

2. 50. Siniscalchi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) peculato, di cui all'articolo 314 del codice penale.

2. 11. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) concussione, di cui all'articolo 317 del codice penale.

2. 12. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) corruzione per un atto di ufficio, di cui all'articolo 318 del codice penale.

2. 13. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) abuso d'ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale.

2. 14. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) evasione, di cui all'articolo 385 del codice penale.

2. 15. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale.

2. 16. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

2. 40. (Nuova formulazione) Raisi, Saia, Zacchera.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) devastazione e saccheggio, di cui all'articolo 419 del codice penale.

2. 18. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis del codice penale.

2. 19. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) naufragio, sommersione o disastro aviatorio, di cui all'articolo 428 del codice penale.

2. 20. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) disastro ferroviario, di cui all'articolo 430 del codice penale.

2. 21. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) attentati alla sicurezza dei trasporti, di cui all'articolo 432 del codice penale.

2. 22. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, di cui all'articolo 433, terzo comma, del codice penale.

2. 23. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, di cui all'articolo 434 del codice penale.

2. 24. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) epidemia, di cui all'articolo 438 del codice penale.

2. 25. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, di cui all'articolo 439 del codice penale.

2. 26. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, di cui all'articolo 440 del codice penale.

2. 27. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, di cui all'articolo 441 del codice penale.

2. 28. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, di cui all'articolo 442 del codice penale.

2. 29. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) commercio o somministrazione di medicinali guasti, di cui all'articolo 443 del codice penale.

2. 30. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) commercio di sostanze alimentari nocive, di cui all'articolo 444 del codice penale.

2. 31. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, di cui all'articolo 445 del codice penale.

2. 32. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) delitti colposi contro la salute pubblica, di cui all'articolo 452, primo comma, numero 3), e secondo comma, del codice penale.

2. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

2. 74. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) delitti previsti nel libro II, titolo XI, capo I del codice penale.

2. 75. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) delitti contro la persona se commessi in concorso con reati contro il patrimonio;

2. 78. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) delitti previsti nel libro II, titolo XII, capo I del codice penale;

2. 76. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) omicidio e omicidio aggravato, di cui agli articoli 575, 576 e 577 del codice penale.

2. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) omicidio e omicidio colposo, di cui agli articoli 575 e 589, secondo comma, del codice penale.

2. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale.

*** 2. 34.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) omicidio di cui all'articolo 575 del codice penale;

*** 2. 69.** Fanfani.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590 secondo e terzo comma, del codice penale.

2. 37. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: iniziative fino a: terzo comma con le seguenti: detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo

sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*,

*** 2. 46.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: iniziative fino a: terzo comma con le seguenti: detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*,*

*** 2. 47.** Raisi, Saia.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: primo comma.

2. 48. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: primo, secondo e terzo comma.

2. 49. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: violenza sessuale di gruppo fino a: quarto comma con le seguenti: corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*.*

2. 51. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: violenza sessuale di gruppo fino a: quarto comma con le seguenti: corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 609-*bis*, primo e secondo comma, 609-*ter*, 609-*quater*, primo e quarto comma, 609-*quinquies*.*

2. 52. Raisi, Saglia, Zacchera.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: primo e secondo comma.

2. 53. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: , primo e quarto comma.

2. 54. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) delitti previsti nel libro II, titolo XIII, capo I del codice penale;

2. 77. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis) furto, furto in abitazione e furto con strappo, furto aggravato di cui agli articoli 624, 624-*bis* e 625 del codice penale;*

2. 55. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) furto di cui all'articolo 624 del codice penale;

2. 56. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: aggravata fino a: comma, con le seguenti: di cui all'articolo 628.

*** 2. 57.** Raisi, Saglia.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: aggravata fino a: comma, con le seguenti: di cui all'articolo 628.

*** 2. 58.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il giudice abbia ritenuto, con la sentenza di condanna, prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti concesse sulle circostanze aggravanti.

2. 1. Soda, Boato, Cento.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: aggravata fino a: comma, con le seguenti: di cui all'articolo 629.

*** 2. 59.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: aggravata fino a: comma, con le seguenti: di cui all'articolo 629.

*** 2. 60.** Raisi, Saglia.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo i casi in cui le circostanze aggravanti ostative all'applicazione del beneficio siano state dichiarate equivalenti a circostanze attenuanti a seguito del giudizio di bilanciamento ex articolo 69 del codice penale.

2. 2. Perrotta.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il giudice abbia ritenuto, con la sentenza di condanna, prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti concesse sulle circostanze aggravanti.

2. 3. Soda, Boato, Cento.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: , primo secondo e terzo comma,

2. 61. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) usura o usura impropria di cui agli articoli 644 e 644-bis del codice penale;

2. 79. Raisi, Saia.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) usura di cui all'articolo 644 del codice penale;

*** 2. 62.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) usura di cui all'articolo 644 del codice penale;

*** 2. 80.** Fanfani.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) riciclaggio di cui all'articolo 648-bis del codice penale;

2. 81. Fanfani.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2. 63. Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: produzione fino a: testo unico di cui al con le seguenti: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 74 del.

2. 45. Siniscalchi.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: , aggravato ai sensi fino a: comma 2,

2. 64. Raisi, Saglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

2. 68. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) delitti previsti dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, limitatamente ai fatti concernenti le armi da guerra;

2. 65. Fanfani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*bis*, aggravato ai sensi dell'articolo 291-*ter*, e associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2. 66. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2. 67. Raisi, Saglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le esclusioni oggettive di cui al presente articolo non operano nei confronti di condannati che al momento della commissione del delitto non avevano compiuto gli anni ventuno, ad eccezione della prevista ipotesi di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

2. 82. Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica, comunque, quando la pena da sospendere è conseguente alla condanna per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. 83. Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica senza il consenso della persona offesa dal reato.

2. 84. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando il detenuto non abbia provveduto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. 85. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando non vi è il risarcimento della persona offesa dal reato.

2. 86. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 è comunque disposta nei confronti dei condannati a pena detentiva non superiore ai tre anni per rapina aggravata di cui all'articolo 628, terzo comma, del codice penale e per estorsione aggravata di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale, quando il giudice, con la sentenza di condanna, abbia ritenuto le circostanze attenuanti concesse equivalenti o prevalenti sulle circostanze aggravanti. »

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis,

2. 01. Soda, Boato, Cento.

(A.C. 3323 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Esclusioni soggettive).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti:

a) di chi vi ha rinunciato;

b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale, ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Esclusioni soggettive).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. *(Esclusioni soggettive).* - 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti:

a) di chi vi ha rinunciato;

b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale, ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale.

c) di chi sia stato sottoposto, nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. *(Rinuncia).* — 1. Fino alla scadenza della sospensione il condannato può rinunciarvi con dichiarazione scritta.

3. 1. Kessler.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con dichiarazione da presentare al magistrato di sorveglianza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da quella diversa data in cui si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 1.

3. 12. Mazzoni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dei soggetti condannati per recidiva, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.

*** 3. 2.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dei soggetti condannati per recidiva, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale.

*** 3. 8.** Raisi, Saia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b):

3. 3. Pisapia, Boato, Russo Spena.

Al lettera b), sostituire le parole da: abituale fino a: 102 e con le seguenti: professionale, ai sensi dell'articolo.

3. 4. Pisapia, Boato, Russo Spena.

Al lettera b), sostituire le parole da: o professionale fino a: 105 con le seguenti: , professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108.

3. 5. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quando non sia intervenuta l'estinzione per effetto della riabilitazione.

3. 6. Siniscalchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) di chi, avendo commesso un reato contro il patrimonio, non risarcisca adeguatamente la vittima.

* **3. 7.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) di chi, avendo commesso un reato contro il patrimonio, non risarcisca adeguatamente la vittima.

* **3. 11.** Cirielli, Bellotti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c):

3. 9. Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I soggetti beneficiari del presente provvedimento che non intendano beneficiare della sospensione devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviarne comunicazione al magistrato di sorveglianza competente per territorio.

3. 10. Raisi, Saia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Soggetti beneficiati e tipologie di attività). - 1. Il lavoro civico è svolto in favore dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali. L'attività può essere svolta anche in favore di enti strumentali, pubblici o privati, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 assegnano di preferenza gli ammessi al lavoro civico alle seguenti mansioni:

a) attività di ausilio nella prestazione di servizi pubblici erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici o strumentali, quali servizi in materia di manutenzione e di conservazione delle strade e dei cimiteri, servizi mortuari, servizi di nettezza urbana, servizi ecologici e di salvaguardia del verde pubblico, di pulizia e bonifica di canali e zone umide, di prevenzione antincendio, di protezione civile, di manutenzione programmata del territorio, di soccorso pubblico o privato, di tutela della flora e della fauna;

b) attività di ausilio dell'Ente nazionale per le strade Spa, delle Ferrovie dello Stato Spa e delle imprese operanti per conto del genio civile e delle autorità di bacino;

c) altre mansioni d'ordine indicate dal responsabile dell'amministrazione a cui è affidato il condannato, purché utili alla collettività.

3. Il lavoro civico non è ammesso in riferimento alle funzioni di difesa dello Stato, di amministrazione della giustizia o dei servizi ad essa inerenti, di ordine e sicurezza pubblica, di polizia amministrativa anche locale e di polizia giudiziaria.

4. Gli ammessi al lavoro civico non possono espletare mansioni presso gli uffici territoriali del Governo, presso le sedi centrali dei Ministeri e degli organi di Governo nazionale, nonché presso le sedi degli organi costituzionali centrali.

5. Gli ammessi al lavoro civico possono espletare esclusivamente mansioni d'ordine e di prestazione di opera meramente materiale, e non possono in alcun caso ricoprire le funzioni di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica utilità.

3. 01. Lussana.

(A.C. 3323 – Sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Competenza).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, anche d'ufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.

2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4

(Competenza).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (Istanza di ammissione al lavoro civico. Richiesta di assegnazione di lavoratori civili). - 1. I detenuti di cui all'articolo 1, comma 1, possono presentare istanza di ammissione al lavoro civico al competente magistrato di sorveglianza per il tramite del direttore dell'istituto di pena in cui sono ristretti. La domanda deve indicare le generalità del detenuto, i motivi della attuale detenzione, la località di residenza fuori dal carcere, l'attività lavorativa svolta in precedenza, i titoli di studio posseduti, le qualifiche professionali, la disponibilità a svolgere il lavoro civico e il luogo in cui si intende risiedere qualora il soggetto o l'ente di assegnazione non possa garantire un alloggio.

2. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2 predispongono una richiesta di assegnazione di lavoratori civili nella quale individuano una o più attività che possono formare oggetto di lavoro civico espletabile per un massimo di diciotto mesi consecutivi. Per il raggiungimento di tale periodo è altresì possibile prevedere il cumulo di differenti attività o mansioni in successione temporale presso il medesimo richiedente. La richiesta può essere rivolta ad ottenere l'assegnazione di soggetti da attribuire al servizio anche in soprannumero rispetto al personale istituzionalmente impiegato ove necessario a garantire l'efficienza, l'economicità e la migliore fruibilità del servizio reso ai cittadini dal soggetto o dell'ente richiedente.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 è altresì individuato quale tipo di trattamento aggiuntivo è garantito in favore del lavoratore civico esclusivamente in termini di disponibilità di locali per l'alloggio notturno. In ogni caso devono essere garantite

la somministrazione del vitto a carico del richiedente e la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

4. La richiesta di assegnazione del lavoratore civico è presentata al direttore dell'istituto di pena situato nella medesima provincia in cui ha sede il soggetto o l'ente richiedente, ovvero qualora vi siano più istituti di pena, nell'ambito della medesima provincia, a quello più vicino per distanza chilometrica stradale.

5. Il direttore dell'istituto di pena provvede a trasmettere le istanze di ammissione al lavoro civico e le richieste di assegnazione di lavoratori civili al magistrato di sorveglianza competente ai sensi dell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

6. Il magistrato di sorveglianza, ricevuti gli atti di cui al comma 1, provvede sull'istanza di ammissione individuando il soggetto o l'ente richiedente in grado di soddisfare in maniera più adeguate le seguenti esigenze:

a) maggiore prossimità del richiedente al luogo di residenza del condannato ove non sia garantito l'alloggio;

b) continuità del lavoro civico anche mediante abbinamento in successione di più attività lavorative per il medesimo richiedente, ovvero mediante predeterminazione di successivi periodi di attività lavorative presso diversi richiedenti.

7. L'ammissione al lavoro civico è disposta con decreto motivato del magistrato di sorveglianza, sentito il pubblico ministero e previo incontro tra il condannato e il soggetto o l'ente richiedente, ovvero i soggetti o gli enti richiedenti qualora per il completamento del periodo di diciotto mesi si renda necessaria l'assegnazione successiva a più richiedenti. All'incontro può partecipare il difensore di fiducia, ovvero un difensore d'ufficio se il condannato ne faccia espressa richiesta.

8. Durante l'incontro di cui al comma 7 il magistrato di sorveglianza indica al condannato le finalità dell'istituto del lavoro civico, promuove il dialogo con il soggetto o l'ente richiedente al fine di

addivenire all'affidamento e alla determinazione delle modalità di effettuazione del lavoro civico e, ottenuta la conferma dell'istanza di ammissione e della richiesta di affidamento al lavoro civico, provvede a dare attuazione alla stessa.

9. Il decreto di cui al comma 3 indica il luogo di lavoro, la tipologia di mansioni, gli orari di lavoro, la data di decorrenza dell'attività lavorativa e la data di cessazione della medesima, le previste modifiche o passaggi ad altri soggetti o enti richiedenti, le generalità del soggetto cui è affidato il condannato nell'espletamento del lavoro civico nonché la facoltà di quest'ultimo di modificare gli orari e la tipologia di lavoro in base alle esigenze del soggetto o dell'ente affidatario.

10. Su indicazione del richiedente il decreto individua il responsabile dell'ente al quale il condannato è affidato. Tale soggetto è tenuto alla vigilanza sull'attività lavorativa svolta dal condannato, sulla partecipazione e sulla solerzia da questi dimostrate e assume l'obbligo di relazione trimestrale al magistrato di sorveglianza. In nessun caso tale soggetto può essere ritenuto responsabile per le assenze e le manchevolezze dimostrate dal condannato, salva le responsabilità penale per fatto proprio. Il responsabile dell'affidamento assume nei confronti del condannato i poteri del privato datore di lavoro. L'ente richiedente individua la persona fisica appartenente all'amministrazione stessa cui il condannato è affidato, che diviene altresì responsabile del procedimento amministrativo osservate le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

11. Il decreto è notificato al condannato e al soggetto o all'ente richiedente cui è affidato, e comunicato al pubblico ministero.

12. Il condannato ammesso al lavoro civico non è considerato in stato di detenzione.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Sospensione della esecuzione della pena*). — 1. La sospensione dell'esecuzione della pena è disposta dal pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna.

2. Nello stesso provvedimento il pubblico ministero fissa la scadenza del termine di sospensione per il periodo di tempo corrispondente alla pena residua e comunque non inferiore a sei mesi.

3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1, è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione, nonché al competente ufficio del servizio sociale per adulti.

4. Scaduto il termine di sospensione, il pubblico ministero dell'esecuzione raccoglie le relazioni del servizio sociale e dell'autorità di pubblica sicurezza e le invia al giudice con la sua richiesta in ordine alla estinzione della pena.

5. Se il condannato risulta non aver violato in maniera significativa le prescrizioni imposte, il giudice dell'esecuzione dichiara estinta la pena.

6. Qualora durante il periodo di sospensione il condannato tenga un comportamento reiteratamente contrario alla legge o alle prescrizioni e agli obblighi imposti, il pubblico ministero può chiedere al giudice dell'esecuzione una decisione anticipata di non estinzione della pena. Se il giudice non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero.

7. Nelle decisioni sull'estinzione della pena il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

8. In caso di decisione di non estinzione della pena, il giudice determina la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto delle limitazioni imposte al condannato durante il periodo di sospensione, nonché del suo comportamento.

4. 1. Kessler, Cola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Competenza*). — 1. La sospensione dell'esecuzione della pena è disposta dal pubblico ministero che competente per l'esecuzione. Il pubblico ministero, verificati i presupposti di cui all'articolo 1, fuori dalle ipotesi di esclusione oggettiva e soggettiva di cui agli articoli 2 e 3, è tenuto a sospendere la pena. Il provvedimento adottato è trasmesso entro dieci giorni al competente tribunale di sorveglianza per essere convalidato.

4. 2. Siniscalchi.

Sopprimere il comma 1.

4. 3. Raisi, Saia.

Al comma 1, premettere le parole: Su richiesta del pubblico ministero,

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , anche d'ufficio,

4. 7. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole da: , anche d'ufficio fino alla fine del comma con le seguenti: dal pubblico ministero in via provvisoria, che ne chiede la convalida al magistrato di sorveglianza.

4. 4. Pisapia, Russo Spena, Boato.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche d'ufficio,

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: senza formalità di procedura con le seguenti: su richiesta del pubblico ministero.

4. 12. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche d'ufficio,

4. 8. Raisi, Saia.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal magistrato *fino alla fine del comma con le seguenti:* dal tribunale di sorveglianza che decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4. 9. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal magistrato *fino alla fine del comma con le seguenti:* con provvedimento motivato dal pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna.

4. 5. Kessler.

Al comma 1, sostituire le parole: magistrato di sorveglianza *con le seguenti:* pubblico ministero provvisoriamente.

4. 10. Pisapia, Russo Spena, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole da: senza *fino alla fine del comma con il seguente periodo:* Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 71, 71-bis, 71-ter, 71-quater e 71-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. 6. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

Al comma 1, sopprimere le parole: senza formalità di procedura.

4. 11. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da quella diversa data in cui si saranno verificate le condizioni di cui all'articolo 1.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* nel termine indicato al comma 1 del presente articolo.

4. 23. Mazzoni.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 13.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Sopprimere il comma 2.

*** 4. 14.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel caso in cui venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, il pubblico ministero può opporsi al provvedimento di cui al comma 1.

4. 15. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: immediata comunicazione *con le seguenti:* comunicazione entro ventiquattro ore.

4. 16. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: fa rapporto *con le seguenti:* redige rapporto.

4. 17. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: pubblico ministero *con le seguenti:* magistrato di sorveglianza.

4. 18. Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 3, sostituire le parole: di ogni *con le seguenti:* per ogni.

4. 19. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La sospensione condizionata dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 1 non preclude la decisione sulle istanze già presentate ai sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o la possibilità di fare istanza ai sensi dei suddetti articoli.

4. 20. Pisapia, Boato, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. I soggetti beneficiari che intendono avvalersi della sospensione della pena di cui alla presente legge devono comunicare al magistrato di sorveglianza competente per territorio formale richiesta entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 21. Raisi, Saia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il pubblico ministero può sempre opporsi al provvedimento di cui al comma 1. Nel caso di opposizione del pubblico ministero è sospesa l'efficacia del provvedimento di cui al comma 1.

4. 22. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

(A.C. 3323 – Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Revoca della sospensione
dell'esecuzione della pena).*

1. La sospensione dell'esecuzione della pena è revocata con ordinanza dal magistrato di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui al-

l'articolo 7 o commette, entro cinque anni dalla applicazione della misura di cui all'articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 5.

*(Revoca della sospensione dell'esecuzione
della pena).*

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (Violazioni degli obblighi e revoca della misura). – 1. Nel caso di violazioni reiterate alle prescrizioni di cui all'articolo 7, il magistrato di sorveglianza revoca con decreto motivato la misura, computando comunque i giorni di effettivo lavoro svolti ai fini dell'espiazione della pena.

2. La misura è altresì revocata se intervengono ordinanze applicative di misure cautelari o ulteriori ordini di carcerazione per cause diverse da quelle per le quali è stato disposto il lavoro civico ovvero una condanna per il reato di cui all'articolo 9. I giorni di effettivo lavoro si computano comunque ai fini dell'espiazione della pena.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (Revoca dell'estinzione della pena). - 1. L'estinzione della pena è revocata di diritto se chi ne ha usufruito commette, nel periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di

concessione, un delitto non colposo, per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a un anno.

5. 32. Kessler.

Al comma 1, sostituire le parole: è revocata, con le seguenti: può essere revocata.

5. 1. Pisapia, Boato, Russo Spena.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: revocata con le seguenti: definitivamente revocata di diritto.

5. 2. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole da: con ordinanza fino alla fine dell'articolo con le seguenti: di diritto se chi ne ha usufruito non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dalla applicazione della sospensione della detenzione di cui all'articolo 1, un delitto non colposo per il quale è prevista la pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni ovvero riporta una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

5. 50. Cirielli, Bellotti.

Al comma 1, dopo la parola: revocata aggiungere le seguenti: di diritto.

5. 3. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire la parola: se con la seguente: quando.

5. 4. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole da: ne ha usufruito fino alla fine del comma con le seguenti: ne usufruisce compie atti di rilevante inottemperanza alle prescrizioni impostegli ai sensi dell'articolo 7, o commette,

entro cinque anni dall'applicazione della misura di cui all'articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

5. 30. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

Al comma 1, sostituire le parole: non ottempera, senza giustificato motivo, alle, con le seguenti: viola per almeno due volte, senza giustificato motivo, le.

5. 5. Bonito.

Al comma 1, dopo la parola: ottempera aggiungere le seguenti: in maniera significativa.

5. 6. Pisapia, Russo Spena, Boato.

Al comma 1, dopo la parola: ottempera aggiungere la seguente: ripetutamente.

5. 7. Pisapia, Boato, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , senza giustificato motivo,

5. 8. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: , tiene comportamenti contrastanti con il trattamento rieducativo.

5. 9. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni, con le seguenti: dieci anni.

5. 11. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni, con le seguenti: sette anni.

*** 5. 10.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni, con le seguenti: sette anni.

* **5. 33.** Raisi, Saia, Zacchera.

Al comma 1, dopo le parole: per il quale aggiungere le seguenti: è prevista la pena detentiva non inferiore a sei mesi ovvero.

5. 12. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole da: riporti una fino alla fine del comma con le seguenti: è prevista una pena detentiva non inferiore a sei mesi.

5. 13. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: a sei mesi, con le seguenti: ad un anno.

* **5. 1.** Soda, Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole: a sei mesi, con le seguenti: ad un anno.

* **5. 15.** Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: a sei mesi, con le seguenti: ad un anno.

* **5. 16.** Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, sostituire le parole: a sei mesi, con le seguenti: a tre mesi.

5. 35. Raisi, Saia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La violazione di cui al comma 1 deve essere significativa.

5. 17. Bonito.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica

il Capo II del Titolo III del Libro II del codice penale.

5. 22. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 385 del codice penale.

5. 21. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 386 del codice penale.

5. 20. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 si applica l'articolo 388 del codice penale.

5. 19. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il magistrato di sorveglianza determina la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto delle limitazioni imposte al condannato durante il periodo di sospensione, nonché del suo comportamento.

5. 31. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di revoca a seguito di violazioni delle prescrizioni ai sensi del comma 1, il magistrato di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena, nonché della

gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.

5. 18. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Pisapia, Boato, Russo Spena.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

5. 23. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Nel caso previsto dal comma 1, il condannato deve scontare la pena della reclusione senza poter usufruire delle misure alternative alla detenzione di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. 24. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire la parola: Avverso con la seguente: Contro.

5. 25. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni, con le seguenti: cinque giorni.

5. 36. Raisi, Saia.

Sopprimere il comma 3.

5. 26. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire la parola: Trascorso con la seguente: Decorso.

5. 28. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 3, sostituire le parole: è estinta con le seguenti: per il periodo di sospensione, si estingue.

5. 27. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

(A.C. 3323 – Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Espulsione di stranieri).

1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all'articolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dall'articolo 16, commi 5, 6 e 7, del citato testo unico.

2. La sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro cinque anni dalla espulsione, è revocata.

3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Espulsione di stranieri).

Sopprimerlo.

*** 6. 1.** Lussana.

Sopprimerlo.

*** 6. 2.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Soda.

Sopprimerlo.

*** 6. 3.** Pisapia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

- * **6. 4.** Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Sopprimere il comma 2.

- 6. 6.** Soda, Boato, Cento.

Al comma 2, sostituire le parole: entro cinque anni con le seguenti: entro dieci anni.

- 6. 7.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sostituire le parole: entro cinque anni con le seguenti: entro sette anni.

- 6. 10.** Raisi, Saia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (*Divieto di espatrio*). - 1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 7, è imposto il divieto di espatrio, il sequestro del passaporto, degli altri documenti di identità validi per l'espatrio. Del provvedimento è data notizia al Comune di residenza affinché si provveda al rilascio di documenti di identità sostitutivi non validi per l'espatrio.

- 6. 01.** Lussana.

(A.C. 3323 – Sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Prescrizioni).

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena

sono applicate, per il periodo corrispondente alla sospensione della esecuzione della pena, le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;

c) all'atto della sospensione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.

2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal magistrato di sorveglianza.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, è disposto per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL
TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Prescrizioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Prescrizioni) - 1. Con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 7, sono applicate al condannato le seguenti prescrizioni:

a) obbligo di dimora presso il luogo ove è svolta l'attività lavorativa ovvero, qualora non sia garantito un alloggio, presso l'abitazione del condannato, con facoltà di movimento per raggiungere il luogo di lavoro e le altre prescrizioni relative al viaggio;

b) divieto al condannato di portare con sé armi e di allontanarsi dal luogo di residenza o di alloggio assegnato dopo le ore 22 e prima delle ore 7, senza preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che può concederla per motivi di lavoro e di salute.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 281 e 283 del codice di procedura penale.

3. Sull'osservanza delle prescrizioni lavorative imposte dal magistrato di sorveglianza vigilano il responsabile dell'affidamento e, ai fini del reinserimento sociale, i servizi sociali dell'amministrazione penitenziaria in concorso con quelli territoriali. Il responsabile dell'affidamento ha l'obbligo di rilevare le violazioni alle prescrizioni lavorative imposte con il decreto di cui all'articolo 4 e di segnalarle al magistrato di sorveglianza per il tramite dell'ufficio di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, salvi gli autonomi controlli effettuati dai medesimi organi.

4. L'Ufficio di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente vigila sull'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui al presente ar-

ticolo. Qualora il condannato sia assegnato in ausilio al Corpo forestale dello Stato, la vigilanza sulle medesime prescrizioni spetta a tale corpo. Sono sempre ammessi visite e controlli da parte dei servizi sociali e delle Forze dell'ordine di cui al presente comma.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (Prescrizioni e obblighi). - 1. Con il provvedimento di sospensione o in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al beneficiario possono essere imposte talune delle prescrizioni o degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Con il provvedimento di sospensione sono comunque imposte le prescrizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo. Al detenuto che risulta tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio pubblico per le tossicodipendenze immediatamente dopo la scarcerazione.

2. Ai condannati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 289-bis, 416-bis e 630 codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché ai delinquenti abituali o professionali è sempre imposto l'obbligo di dimora per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena nel territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato esercita la propria attività lavorativa o di riabilitazione. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 283 del codice di procedura penale.

3. Nei casi di cui al comma 2 al condannato può essere imposto in qualsiasi momento l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione.

4. Le prescrizioni o gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati anche d'ufficio, al fine di favorire il

reinserimento sociale del beneficiario e di evitare la ripetizione di condotte criminose.

5. Contro gli obblighi e le prescrizioni relativi alla dimora e alla presentazione all'autorità di polizia il condannato può ricorrere al giudice dell'esecuzione, che decide con la procedura di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

7. 14. Kessler.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. (*Prescrizioni*) - 1. All'atto del provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena è redatto un verbale in cui sono indicate le seguenti prescrizioni, che il soggetto deve seguire per il periodo corrispondente alla pena detentiva sospesa:

a) il giorno o i giorni in cui il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato competente, che deve tener conto del luogo di abitazione e di eventuali esigenze di salute, di lavoro o familiari;

b) divieto di allontanarsi dalla provincia del luogo ove il condannato intende dimorare, salvo motivi di salute, di lavoro, di famiglia o altre comprovate esigenze ovvero espressa autorizzazione del magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di dimora. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, può essere disposto l'obbligo di dimora nel territorio di un altro comune o frazione di esso, comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;

c) il divieto di uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e di non rientrare dopo le ore 21, se non per comprovate necessità o specifica autoriz-

zazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, a risarcire il danno.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, dal magistrato di sorveglianza.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, è disposto per il cittadino italiano, il divieto di espatrio per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.

7. 3. Pisapia, Boato, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: dispone con la seguente: applica.

7. 4. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: sono aggiungere la seguente: congiuntamente.

7. 49. Mantini.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: applicate con la seguente: imposte.

7. 4. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: applicate con la seguente: decise.

7. 5. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: applicate con la seguente: stabilite.

7. 6. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: applicate con la seguente: disposte.

7. 7. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: corrispondente alla sospensione dell'esecuzione della pena con le seguenti: di sette anni.

7. 9. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: corrispondente alla sospensione dell'esecuzione della pena con le seguenti: di cinque anni.

7. 10. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: alla sospensione dell'esecuzione della pena con le seguenti: a quello della pena da scontare la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi dell'articolo 1.

7. 11. Pisapia, Russo Spena, Boato.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sospensione dell'esecuzione della pena con le seguenti: pena di cui è stata sospesa l'esecuzione.

7. 12. Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sospensione dell'esecuzione della pena con le seguenti: pena ancora da scontare.

7. 1. Perrotta.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: prescrizioni con la seguente: obblighi.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: si impegna con le seguenti: è obbligato;

al comma 2, sostituire la parola: prescrizioni con la seguente: obblighi;

alla rubrica, sostituire la parola: prescrizioni con la seguente: obblighi.

7. 13. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: deve con le seguenti: è obbligato.

7. 16. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: all'ufficio fino alla fine della lettera con le seguenti: almeno una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione.

7. 17. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: all'ufficio fino a: delle condizioni di salute, con le seguenti: almeno una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo conto.

7. 18. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: all'ufficio fino a: delle condizioni di salute, con le seguenti: una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa l'orario di presentazione tenendo conto.

7. 19. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: una volta a settimana.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: i giorni con le seguenti: il giorno.

7. 50. Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: una volta a settimana.

7. 51. Siniscalchi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: almeno una volta al giorno.

*** 7. 20.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: almeno una volta al giorno.

*** 7. 52.** Cirielli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: deve presentarsi aggiungere le seguenti: una volta al giorno.

7. 21. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: fissa con la seguente: impone.

7. 22. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: fissa con la seguente: decide.

7. 23. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: fissa con la seguente: determina.

7. 24. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: fissa con la seguente: stabilisce.

7. 22. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: fissa aggiungere le seguenti: il giorno o.

7. 26. Pisapia, Russo Spina, Boato.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i giorni aggiungere le seguenti: per un minimo di tre a settimana.

7. 27. Raisi, Saia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tenendo conto con la seguente: valutando.

7. 28. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tenendo conto con la seguente: considerando.

7. 29. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle condizioni di salute.

7. 30. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: il condannato, al momento della scarcerazione, deve indicare il luogo ove intende dimorare e non può allontanarsi dalla provincia

se non per motivi di salute, di attività lavorativa, di carattere familiare o altre comprovate esigenze ovvero espressa autorizzazione del magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di dimora.

7. 31. Pisapia, Russo Spena, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **7. 32.** Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **7. 53.** Maura Cossutta.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **7. 54.** Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il condannato non deve uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e non deve rientrare dopo le ore 21, deve adoperarsi in favore della vittima del reato e, nel caso in cui abbia commesso un reato contro il patrimonio, deve risarcire la vittima del reato.

7. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il condannato non deve uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e non deve rientrare dopo le ore 21 e deve adoperarsi in favore della vittima del reato.

7. 34. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a con le seguenti: al condannato è imposto l'obbligo di.

7. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: si impegna con le seguenti: si vincola.

7. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: si impegna con le seguenti: si obbliga.

7. 37. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ore 21 con le seguenti: ore 20.

7. 55. Mantini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza,

7. 38. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: specifica autorizzazione aggiungere le seguenti: , per motivi di lavoro o di salute,

7. 40. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: magistrato di sorveglianza aggiungere le seguenti: in relazione ad esigenze familiari o lavorative.

7. 39. Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ad adoperarsi fino alla fine del comma con le seguenti: a riparare interamente il danno, anche mediante il risarcimento a favore della vittima del reato.

7. 41. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ad adoperarsi fino alla fine del comma con le seguenti: ad assicurare un adeguato indennizzo non inferiore alla metà del danno liquidato dal giudice a favore della vittima del reato.

7. 42. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ad adoperarsi fino alla fine del comma con le seguenti: ad assicurare un adeguato indennizzo a favore della vittima del reato, qualora il risarcimento non sia possibile.

7. 43. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , in quanto possibile,

7. 44. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'interessato o.

7. 45. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Sopprimere il comma 3.

7. 2. Giacomo Angelo Rosario Ventura.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con il provvedimento di convalida della sospensione della pena, previsto dal-

l'articolo 4, il Tribunale di Sorveglianza dispone per il cittadino italiano il divieto di espatrio.

7. 56. Siniscalchi.

Al comma 3, dopo le parole: dell'esecuzione della pena, aggiungere le seguenti: salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative,

7. 46. Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: è disposto aggiungere le seguenti: , per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa,

*** 7. 47.** Pisapia, Russo Spena.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: è disposto aggiungere le seguenti: , per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa,

*** 7. 48.** Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Contro gli obblighi e le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

7. 15. Kessler.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Violazione delle prescrizioni lavorative). - 1. Il condannato che, senza giusto motivo o senza autorizzazione, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro civico ovvero lo abbandona è punito

con la reclusione sino ad un anno. Con la condanna il beneficio è immediatamente revocato dallo stesso giudice che procede.

2. In caso di condanna ai sensi del comma 1, non si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. La competenza per il delitto di cui al citato comma 1 è attribuita al tribunale in composizione monocratica.

7. 01. Lussana.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Estinzione della misura). -

1. Espletato il lavoro civico il magistrato di sorveglianza dichiara con decreto l'intervenuta espiazione della pena e dispone la cessazione di tutte le prescrizioni imposte con l'originario decreto di ammissione al lavoro civico.

7. 02. Lussana.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.

7. 05. Boato, Cento.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Il giudice su istanza dell'imputato, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità dell'imputato all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a cinque anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'arresto

o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con ordinanza di sospensione il giudice affida l'imputato ai servizi sociali dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.

5. La sospensione è revocata in caso di trasgressioni alle prescrizioni imposte.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni e della evoluzione della personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del processo.

7. 04. Cento, Boato, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Potenziamento dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione relativi alla medicina penitenziaria) - 1. Per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione relativi alla medicina penitenziaria è autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dallo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'unità provvisoria di base di parte corrente « Fondo speciale » iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.

7. 06. Mario Pepe, Bondi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Aumento della pianta organica dei medici penitenziari) — 1. Il numero dei medici incaricati di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è aumentato di 50 unità. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla medesima legge, la parola: « 350 » è sostituita dalla seguente: « 400 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 4.500.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.

7. 07. Mario Pepe, Bondi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Aumento dell'organico del personale di servizio sociale) - 1. Gli organici del personale del servizio sociale per adulti sono aumentati di 200 unità.

7. 08. Kessler, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Interventi per il sostegno al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati). -1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definite le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

3. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto, per ciascuna regione e provincia autonoma, del numero degli abitanti e della presenza di detenuti negli istituti penitenziari del territorio.

4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni del volontariato sociale, le cooperative sociali ed i loro consorzi possono presentare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente territoriale ai sensi del comma 3.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni e le province autonome provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

6. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, promossi e coordinati dai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa tra loro.

7. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

7. 09. Kessler, Finocchiaro.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. *(Interventi per il sostegno al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati)*. - 1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, vengono stabiliti i criteri per la definizione e le risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

3. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

7. 03. Guido Rossi, Lussana.

(A.C. 3323 – Sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Relazione al Parlamento).

1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Relazione al Parlamento).

Sopprimerlo.

8. 1. Kessler.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. *(Relazione al Parlamento e regolamento di attuazione)*. - 1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento in merito allo stato di attuazione della presente legge.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della medesima legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole: Ogni anno con le seguenti: Ogni sei mesi.

8. 2. Raisi, Saia.

(A.C. 3323 – Sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Applicazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(Applicazione della legge).

Sopprimerlo.

*** 9. 1.** Soda.

Sopprimerlo.

*** 9. 2.** Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9 (*Efficacia*). -1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai condannati detenuti o liberi, se la sentenza di condanna è divenuta definitiva, al momento di entrata in vigore della presente legge.

2. Al condannato a cui è concessa la sospensione della esecuzione della pena di cui all'articolo 1 non si applica la sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.

9. 8. Cirielli, Bellotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9 (*Efficacia*). -1. Le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia a partire dal 31 dicembre 2006.

9. 6. Siniscalchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9 (*Efficacia*). -1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle pene detentive per reati commessi fino al 1° giugno 2001.

9. 5. Kessler.

Al comma 1, sostituire le parole da: in stato di detenzione fino alla fine dell'articolo con le seguenti: con sentenza passata in giudicato, in stato di detenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 3. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 1, sostituire le parole da: in stato di detenzione *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* a misure detentive o alternative alla detenzione in relazione ai delitti commessi fino al 31 dicembre 2001.

9. 7. Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: in stato di detenzione *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* che, alla data di entrata in vigore della medesima, si trovano in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Si applicano altresì agli imputati nei confronti dei quali, alla data del 30 settembre 2002 sia stata esercitata l'azione penale.

9. 4. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi.

Al comma 1, dopo le parole: in stato di detenzione *aggiungere le seguenti:* o di semilibertà.

9. 9. Pisapia, Russo Spena, Boato.

Al comma 1, sostituire la parola: ovvero *con le seguenti:* e di quelli comunque.

9. 10. Bonito.

Al comma 1, sopprimere le parole da: alla data *fino alla fine dell'articolo.*

*** 9. 2.** Soda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: alla data *fino alla fine dell'articolo.*

*** 9. 11.** Boato, Cento, Zanella, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10. (*Disposizione finanziaria*). 1. Dalle misure di affidamento ai lavoro

civico non può derivare alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato. I soggetti o gli enti di cui all'articolo 2 fanno fronte alle spese loro derivanti dall'attribuzione di vitto ed, eventualmente, di alloggio, e dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in favore dei soggetti loro affidati tramite i benefici economici ottenuti dall'attività lavorativa stessa, sia in termini di maggiori entrate sia in termini di risparmio di spese.

9. 01. Lussana

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10. (*Copertura finanziaria*). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 06. Kessler, Finocchiaro.

(A.C. 3323 – Sezione 10)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che il ministro della giustizia ha stabilito per ogni istituto di pena una capienza massima ed una capienza tollerabile;

che quaranta carceri italiane ospitano un numero di detenuti superiore, in qualche caso notevolmente superiore, alla capienza tollerabile;

invita il Governo

in occasione del possibile sfoltimento degli istituti conseguente al cosiddetto « in-

dultino » a favorire un riordino della popolazione carceraria che elimini le spequazioni numeriche oggi esistenti ed il fenomeno degli eccessi di presenze di detenuti che hanno portato a superare, in decine d'istituti di pena, il limite di tollerabilità.

9/3323/1. Costa.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI COMUNI-TARI E FISCALI, DI RISCOSSIONE E DI PROCEDURE DI CONTABILITÀ (3524)

(A.C. 3524 - Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.01. All'articolo 4, comma 2-septies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Ai funzionari responsabili, così nominati dai concessionari diversi da quelli di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è riservato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione che svolge analoghe mansioni ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nei loro confronti trovano altresì applicazione gli articoli 42, 43 e 44 del medesimo decreto n. 112 ».

4. 6. Pistone, Benvenuto, Ottone, Lettieri, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. All'articolo 63 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione a favore del personale del settore della riscossione dei tributi, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali venga sottratto ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui al presente decreto, per essere esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, i nuovi gestori del servizio riconoscono, nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari che, a seguito del trasferimento dell'attività, risultassero in esubero. Il rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze del nuovo concessionario senza soluzione di continuità.

6-bis. Il comma 6 trova applicazione nei confronti dei dipendenti dei concessionari del servizio nazionale di riscossione, di cui al presente decreto, che possono vantare:

a) l'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di formazione e

lavoro presso i predetti concessionari da data anteriore al 1° gennaio 2003;

b) la mancanza, alla data del trasferimento del rapporto di lavoro, dei requisiti che danno diritto alla pensione di vecchiaia.

6-ter. Ai dipendenti di cui al comma 6, trasferiti alle dipendenze del nuovo concessionario, è applicato il trattamento normativo, economico e previdenziale tempo per tempo in vigore per il personale dipendente dai concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al presente decreto ».

4. 01. Pistone, Benvenuto, Pinza, Ottone, Lettieri, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. In adempimento di quanto previsto dalla direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, la disposizione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi nel senso che le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempre che le prestazioni rese non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1 del medesimo decreto concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; se tali prestazioni rientrano nell'oggetto dell'arte o professione gli onorari stabiliti in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, e dell'articolo 50 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, de-

vono intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, se non diversamente stabilito dall'autorità giudiziaria.

5. 7. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Fino al completamento della riforma della aliquote IRPEF, al trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2002. »

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

5-bis. 13. Pinza, Benvenuto, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, ai commi 5 e 6, le parole: « 30 settembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1, valutato in 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. 14. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cenamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, comma 10, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) ».

5-bis. 206. Benvenuto, Olivieri, Pennacchi.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all'articolo 4-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è riconosciuto nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo a coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali verificatesi nella prima decade dell'ottobre 1994, come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province interessate, e ulteriori danni abbiano poi subito in conseguenza della successiva alluvione del novembre 2000, anche se non abbiano presentato, nel termine prescritto, richiesta di indennizzo per il primo evento alluvionale o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il periodo compreso tra il primo e il secondo evento alluvionale.

5-quinquies. 021. Patria, Zanetta, Rosso.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. (*Agevolazioni per i territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998*). — 1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre 1998 nelle regioni Basilicata, Calabria e Campania, è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate pari a 3 milioni di euro, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dagli eventi sismici, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato dai comuni insieme alle risorse in godimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, a richiesta degli interessati fino a concorrenza delle risorse disponibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.

5-quinquies. 022. Lettieri, Molinari.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. (*Agevolazioni per i territori della Sicilia orientale colpiti da eventi calamitosi*). — 1. Ai soggetti residenti nella Sicilia orientale danneggiati dal terremoto dell'ottobre 2002 è concesso, per l'anno 2003, un contributo straordinario, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate, pari a 5 milioni di euro, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e le opere situati nelle zone colpite dal sisma. I comuni interessati sono tenuti al rilascio delle attestazioni per il riconoscimento del danno e delle attività di riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma dell'ottobre 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 01. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Lumia, Cusumano, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. A tal fine i contribuenti interessati devono richiedere al comune il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 05. Stucchi, Sergio Rossi, Parolo.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, si provvede nel limite di 100 milioni di euro, da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile sulla base delle modalità stabilite dalla medesima ordinanza, a valere sulle disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

finalizzate agli interventi della protezione civile per l'anno 2003, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5-quinquies. 08. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo » sono sostituite dalle seguenti: « ad erogare contributi in favore delle regioni medesime ».

5-quinquies. 014. Parolo, Stucchi, Sergio Rossi, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-quinquies. 09. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. I commissari straordinari di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, con proprio provvedimento, stabiliscono i criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai limiti di densità edilizia delle singole zone, nel rispetto dei limiti complessivi di densità edilizia dei piani regolatori comunali e dei vincoli archeologici, storici, artistici, ambientali e idrogeologici. Ai fini dell'attuazione del presente comma, i commissari straordinari possono utilizzare le risorse destinate, ai sensi delle leggi statali e regionali ad interventi per le aree danneggiate da calamità naturali.

5-quinquies. 011. Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. — 1. I comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, sono autorizzati a posticipare di tre anni le rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Al relativo onere, entro il limite di 15 milioni di euro, si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 012. Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, i comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province si avvalgono delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997.

5-quinquies. 013. Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali, attribuite all'erario ai sensi dell'articolo 29-*ter*, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, introdotto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, sono destinate alla ricostruzione delle zone colpite da calamità naturali. Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, le somme di cui al precedente periodo sono destinate alla ricostruzione dei territori danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 015. Bianchi Clerici, Stucchi, Sergio Rossi, Parolo, Lussana.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. (*Sospensione dei termini in favore delle aree siciliane colpite da*

eventi calamitosi). — 1. Per i soggetti residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 e dalla caduta di cenere lavica a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna, sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza.

2. Sono sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5-quinquies. 02. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Lumia, Cusumano, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

5-quinquies. 03. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Mattarella, Piscitello, Lumia.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. (Sospensione dei termini per adempimenti vari a favore dei soggetti residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002). — 1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi fino al 30 aprile 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 10 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno finanziario 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 06. Stucchi, Sergio Rossi, Parolo.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. (Sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002). — 1. Nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 25 novembre 2002, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di so-

sensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. 04. Stucchi, Sergio Rossi, Parolo.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies. (Norma interpretativa in materia di imposta comunale sugli immobili). — L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che sono esclusi da imposta comunale sugli immobili, in quanto rurali ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali ad attività esenti da imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente le agevolazioni per le cooperative agricole.

5-quinquies. 07. Rodeghiero, Sergio Rossi, Polledri, Bricolo.

Dopo l'articolo 5-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 5-sexies.

1. I termini di adesione e la decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48 e 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, sono riaperti e il termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2003.

5-quinquies. 031. La Commissione.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 6-sexies. — 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati è fissata nella misura del 12,50 per cento indipendentemente dalla durata dei titoli o dei depositi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-quinquies. 01. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (Esclusione dall'imposta sui redditi dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto). — La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3,

lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui efficacia è cessata dal 1° gennaio 2001, continua ad applicarsi per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di emanazione di una nuova disciplina generale per i lavoratori italiani operanti all'estero con rapporto di lavoro subordinato e come oggetto esclusivo del rapporto stesso.

6. 02. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le parole: « e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali ».

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di altri enti pubblici.

7. 42. Pagliarini, Parolo, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti

immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente all'inizio del processo di dismissione regolato dal predetto decreto legislativo n. 104 del 1996 e dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

***7. 40.** Muratori, Crimi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente all'inizio del processo di dismissione regolato dal predetto decreto legislativo n. 104 del 1996 e dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

***7. 41.** Meduri, Burtone.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Trasporto rapido di massa).
 — 1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del comune competente per territorio ovvero qualora insistano sul territorio di più comuni al demanio del comune con maggiore numero di abitanti.

2. I comuni, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 18 e 19 del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma 1 a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a settanta anni.

3. L'infrastruttura di cui al comma 1 può essere conferita dal comune competente in proprietà al concessionario di cui al comma 2 fermo restando il vincolo di reversibilità a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio.

4. L'infrastruttura di cui al comma 1 può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.

5. Le infrastrutture di cui al comma 1 di proprietà dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite a titolo gratuito al comune competente.

7. 01. Pasetto, Benvenuto, Pinza, Stradiotto, Ottone, Pistone, Cennamo, Grandi, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Santagata, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Crisci, Maccanico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (*Agevolazioni fiscali per le società di trasformazione urbana*). — Il trasferimento dei beni degli enti locali alle società di trasformazione urbana, di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esente da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 03. Bianchi Clerici, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — 1. Se un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, consente il recupero occupazionale dei lavoratori di imprese con un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della medesima legge. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di 9 milioni di euro.

9. 01. Cè, Paroli, Saglia, Conti, Caparini, Sergio Rossi, Romele.

(A.C. 3524 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3524 - Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato).

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1° gennaio

2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.

2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

ARTICOLO 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione).

1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 23,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 32 per cento »;

b) al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze », sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto ministeriale ».

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive).

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa

e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 marzo 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.

ARTICOLO 6.

(Emersione di attività detenute all'estero).

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali,

nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1 ».

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1 ».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

« 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi ».

6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

ARTICOLO 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato).

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto

di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

ARTICOLO 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici

regionali e locali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

ELENCO BENI DELLO STATO

DENOMINAZIONE	UBICAZIONE
Palazzo Poste	Milano
Torri dell'Eur	Roma
Tor Pagnotta - Lotto A	Roma
Tor Pagnotta - Lotto B	Roma
Tor Pagnotta - Lotto C	Roma
La Rustica - Lotto A e Lotto B	Roma
La Rustica - Lotto D/c	Roma
Sotto centrale telefonica Porta Romana	Milano
Sotto centrale telefonica Via Magolfa	Milano
Sotto centrale telefonica Porta Venezia	Milano
Sotto centrale telefonica Via Belfiore	Milano
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi	Napoli
Centrale telefonica Piazza Nolana	Napoli

ALLEGATO B

ELENCO BENI EX ETI

Numero progressivo	DENOMINAZIONE BENE	LOCALIZZAZIONE		
		Indirizzo	Città	Prov.
1	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via G. Buitoni, 3	Sansepolcro	AR
2	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via Cortonese, 143	Perugia	PG
3	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via XXXIV Maggio, 99/101	Pontecorvo	FR
4	Agenzia Coltivazione Tabacchi	Strada Statale n.16	Alessano	LE
5	Magazzino Tabacchi Greggi	via Malta, 42	Spongano	LE
6	Magazzino Tabacchi Greggi	via Montebello, 46	Piacenza	PC
7	Magazzino Tabacchi Greggi	via Bengasi, 5	Tortona	AL
8	Manifattura Tabacchi	SS Romea, 255	Mesola	FE
9	Manifattura Tabacchi	v.le Regina Margherita, 33	Cagliari	CA
10	Manifattura Tabacchi	p.za San Cristoforo, 18	Catania	CT
11	Manifattura Tabacchi	via delle Cascine, 35	Firenze	FI
12	Manifattura Tabacchi	Contrada Cammarata	Castrovillari	CS
13	Manifattura Tabacchi	v.le Fulvio Testi, 121	Milano	MI
14	Manifattura Tabacchi	via Sant'Orsola, 78	Modena	MO
15	Manifattura Tabacchi	via Galileo Ferraris, 273	Napoli	NA
16	Manifattura Tabacchi	Via Simone Guli, 11	Palermo	PA
17	Manifattura Tabacchi	Via Malaspina, 20	Trieste	TS
18	Manifattura Tabacchi	V.le della Fiera, 1	Verona	VR
19	Deposito Generi di Monopolio	Via del Vespro, 53	Messina	ME
20	Deposito Generi di Monopolio	Via Vittorio Veneto, 27	Reggio Calabria	RC
21	Deposito Generi di Monopolio	Via Rigopiano, 36	Pescara	PE
22	Deposito Generi di Monopolio	P.le Cremona, 3	Brescia	BS
23	Deposito Generi di Monopolio	Via Degola, 3/d	Genova	GE
24	Deposito Generi di Monopolio	Via dei Sali, 5	Venezia Porto Marghera	VE
25	Deposito Generi di Monopolio	Via Gervasutta, 20	Udine	UD
26	Deposito Generi di Monopolio	Via Barcellona, 19/21	Catania	CT
27	Deposito Generi di Monopolio	Via Generale De Maria	Palermo	PA

(A.C. 3524 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“ 9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso, non si applicano interessi ”.

1-ter. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi ed il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) per le penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 di-

cembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « 16 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: “ di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ”, sono inserite le seguenti: “ nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ” ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). — 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: « , relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 »;

2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,

n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica »;

3) al comma 4, le parole da: « la definizione » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti. »;

4) al comma 5, ottavo periodo, le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » e le parole: « 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004 »;

5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: « secondo le disposizioni del presente articolo » sono inserite le seguenti: « , esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo »;

6) al comma 15, dopo le parole: « entro il 31 luglio 2003 » sono inserite le seguenti: « , ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo le parole: « dell'imposta regionale sulle attività produttive » sono inserite le seguenti: « del contributo straordinario per l'Europa, di

cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

2) al comma 3:

2.1.) al primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »;

2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo comma, e 34, sesto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-*bis*. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta »;

2.3.) al secondo periodo, le parole: « , salvo che per i periodi di imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione è presentata su supporto cartaceo » sono soppresse;

2.4.) al terzo periodo, le parole: « per ciascun periodo di imposta » sono soppresse; le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro »; le parole: « 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 », e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

3) al comma 4, le parole: « 21 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 24 aprile 2003 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministra-

zione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza. »;

4) al comma 5, primo periodo, le parole: « 13 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »;

5) al comma 6:

5.1.) l'alinea è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento: »;

5.2.) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa »;

5.3.) la lettera *d)* è abrogata;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate

all'eccedenza rispetto a quelle corrispondenti agli imponibili integrati aumentati ai sensi del comma 6 »;

7) al comma 7, le parole: « alle lettere *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera *c)* »;

8) al comma 10:

8.1.) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-*bis* del predetto decreto n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del predetto decreto n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti »;

8.2.) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alle lettere *c)*

e *d*) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa »;

9) al comma 11, al primo periodo, le parole: « 16 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 maggio 2003 »; al secondo periodo, le parole: « 20 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre 2003 »;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: « chiedendo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera *a*), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto »;

2) al comma 2, lettera *a*), le parole: « al 18 per cento », « 16 per cento » e « 13 per cento », sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « all'8 per cento », « 6 per cento » e « 4 per cento »; dopo le parole: « dell'imposta regionale sulle attività produttive », sono inserite le seguenti: « del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, »;

3) al comma 2, lettera *b*), le parole: « ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel

periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *a*), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro »;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di

cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualità »;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera *b*), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:

1) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro;

2) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro;

3) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro »;

7) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: « originarie » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 »;

8) al comma 10, lettera *c*), le parole: « i predetti effetti operano » sono sostituite dalle seguenti: « i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano »; le parole: « di tutte le attività » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività »; le parole: « , ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione

delle attività medesime » sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica »;

9) al comma 12, primo periodo, le parole: « , per ciascun periodo di imposta, », sono soppresse; al medesimo comma, le parole: « 2.000 euro » e: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro », le parole: « 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 » e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

10) al comma 14:

10.1.) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dell'articolo 15 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi »;

10.2.) al comma 14, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera *c*) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica »;

11) al comma 17, secondo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al terzo periodo, le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

12) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (*Definizione dei ritardati od omessi versamenti*). — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi

denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo. »;

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « della presente legge » sono inserite le seguenti: « in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, »; al medesimo comma, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

e) all'articolo 11:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (*Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini*) »;

2) al comma 1, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, le parole: « a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni »;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003 »;

f) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2000 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal medesimo comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

g) all'articolo 14:

1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

3) al comma 5, le parole: « 13 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »; al primo periodo, dopo le parole: « in corso a tale data » sono inserite le seguenti: « nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni »; dopo le parole: « è dovuta », sono inserite le seguenti: « , entro il 16 aprile 2003, »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , a condizione che i

soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi »;

4) il comma 6 è abrogato;

h) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)* »;

2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « interessi » sono inserite le seguenti: « , indennità di mora », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *b-bis*) »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione »;

3) al comma 2, alinea, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole: « maggiori imposte e contributi » sono sostituite dalle seguenti: « maggiori imposte, ritenute e contributi »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione »;

5) al comma 4, alinea, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, lettera *a)*, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 18 per cento »;

6) al comma 4, lettera *b)*, le parole: « l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel »;

7) al comma 4, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili »;

8) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

9) al comma 5:

9.1) al primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni »;

9.2) al secondo periodo, le parole: « 2.000 euro » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 3.000 euro » e « 6.000 euro », le parole: « 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ed il 20

giugno 2004 », e le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

10) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione »;

11) al comma 8, le parole: « 18 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 18 aprile 2003 »; al medesimo comma, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « gli atti di cui al comma 3-*bis*, »;

i) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro: il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla predetta data ovvero nel caso in cui, alla medesima data,

la lite pende nel primo grado di giudizio e non è stata ancora pubblicata la sentenza. »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »; al medesimo comma, quarto periodo, le parole: « 17 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 17 aprile 2003 »;

3) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: « per lite pendente, quella » sono inserite le seguenti: « in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato »; al medesimo comma, lettera *c)*, dopo le parole: « al netto degli interessi » sono inserite le seguenti: « , delle indennità di mora »;

4) al comma 4, dopo la parola: « versamento », sono inserite le seguenti: « , se dovuto ai sensi del presente articolo »; al medesimo comma, le parole: « 21 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 21 aprile 2003 »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera *b)*, la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea »;

6) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni,

ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio »;

7) il comma 7 è abrogato;

8) al comma 8, le parole: « di cui al comma 1 », sono sostituite dalla seguente: « competenti »; dopo le parole: « corti di appello » sono inserite le seguenti: « nonché alla Corte di cassazione »; le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2003 »; le parole: « 31 luglio 2005 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2004 »;

9) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni »;

10) al comma 10, le parole: « fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « fatte salve le disposizioni del comma 5. »;

l) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni) - 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, relativo alle violazioni previste dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive mo-

dificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 472 del 1997, è ridotto alla metà.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1° aprile 2003. »;

m) all'articolo 17, comma 1, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 »;

n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero »;

o) all'articolo 22, comma 6, alinea, le parole: « , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, » sono soppresse.

ART. 5-ter. — (Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti). — 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dall'Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.

2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque, di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre

1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

ART. 5-quater. — (Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). — 1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002.

ART. 5-quinquies. — (Definizione della tassa automobilistica erariale). — 1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tal caso non sono dovuti interessi e sanzioni.

2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'linea, le parole: « tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001;

alla lettera d) sono soppresse le parole: « , la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, »; *alla medesima lettera le parole:* « decreto-legge n. 167 del 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 »;

alla lettera e) le parole: « 1° agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2001 »;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) nella dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi

detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001 ».

al comma 6, le parole: « 16 marzo 2003 » sono sostituite dalla seguenti: « 16 aprile 2003 ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

ART. 6-bis. — (Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate). — 1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella di-

chiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 16 aprile 2003 è dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali è conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie versano la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attività finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.

ART. 6-ter. — (Comunicazione tra intermediari). — 1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, nonché del decreto-legge 25 set-

tembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ovvero dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento è tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.

ART. 6-quater. — (Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari). — 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

ART. 6-quinquies. — (Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento). — 1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo, a de-

correre dalla data di ricezione dell'integrazione della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2002.

2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6, comma 6, e 6-bis, comma 4, del presente decreto, nonché dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dall'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rispetto a quelle effettivamente dovute possono essere compensate dagli intermediari con le stesse modalità di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilità, ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 15 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 21 marzo ».

All'Allegato B, numero 3, la parola: « XXXIV » è sostituita dalla seguente: « XXIV ».

(A.C. 3524 – Sezione 5)**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato).

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Interpretazione autentica di disposizioni attuative di obblighi comunitari in materia di recupero di aiuti di Stato).* – 1. L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, laddove stabilisce che l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica agli stabilimenti divenuti atti all'uso, si applica nel senso che, per gli stabilimenti completati entro l'anno 1995 è sufficiente che al 31 dicembre 1993 risultino effettuati investimenti minimi, anche non immobiliari, purché idonei a garantire l'effettività e il ragionevole completamento dell'investimento, prescindendo da ogni attività o bene di investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o licenza.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 01. Gironda Veraldi, Antonio Pepe, Degennaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia sull'attività di spedizione).* – 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'8 giugno 2000, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese né all'obbligo dell'iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442. »

1. 02. La Commissione.

ART. 2.

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto).

Sopprimerlo.

2. 1. Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel proprio bilancio tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del

collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente debbono procedere all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. »

Conseguentemente, all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-bis.* La disposizione di cui al comma 3 si applica con riferimento ai contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-ter. Le maggiori imposte versate a titolo di IRAP con riferimento a contributi acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere recuperate, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in sei rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2003 ».

2. 4. Antonio Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano per la rideterminazione dei valori dei fabbricati delle aziende sanitarie pubbliche, posseduti alla data del 1° gennaio 2003, secondo le modalità di cui al comma 1.

2. 2. Bianchi Clerici, Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. A decorrere dal 16 maggio 2003 le plusvalenze di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono soggette, fino al 31 dicembre

2004, all'imposta del 4 per cento. Detta percentuale è incrementata sulle somme percepite, per ciascun periodo d'imposta successivo, di un punto percentuale fino all'ammontare massimo del 20 per cento. Resta salva la facoltà del contribuente di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria.

2. 3. Nannicini, Benvenuto, Pinza, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

ART. 3.

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve).

Sopprimerlo.

3. 1. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 2. DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3.2. della Commissione, comma 2-bis, sostituire le parole: Le società sportive previste dalla presente legge possono *con le seguenti:* Alle società sportive previste dalla presente legge è preclusa la facoltà di.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 3. Lolli, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, comma 2-bis, capoverso, dopo le parole: presente legge *aggiungere la seguente:* non.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, sopprimere il comma 2-ter.

0. 3. 2. 4. Lettieri, Lolli, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 3. 2. della Commissione, comma 2-ter, sostituire le parole da: dieci rate fino a: in corso alla con le seguenti: unica rata entro sei mesi dalla.

0. 3. 2. 2. Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le società sportive previste dalla presente legge possono iscriverne in apposito conto nel proprio bilancio tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata. »

2-ter. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma *2-bis* debbono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 2. La Commissione.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione).

Sopprimerlo.

4. 7. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 32 per cento con le seguenti: 47 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.01. L'amministrazione finanziaria è autorizzata ad effettuare restituzioni e rimborsi d'imposta nel corso dell'anno 2003 entro il limite di spesa pari, in termini di cassa, a 29.681 milioni di euro. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), sono parzialmente destinate, per un importo pari a 2.183 milioni di euro, alla restituzione a ai rimborsi d'imposta di cui al periodo precedente.

4. 1. Benvenuto, Pinza, Grandi, Lettieri, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 32 per cento con le seguenti: 47 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.01. L'amministrazione finanziaria è autorizzata ad effettuare restituzioni e rimborsi d'imposta nel corso dell'anno 2003 entro il limite di spesa pari, in termini di cassa, a 29.281 milioni di euro. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), sono parzialmente destinate, per un importo pari a 2.183 milioni di euro, alla restituzione a ai rimborsi d'imposta di cui al periodo precedente.

4. 5. Benvenuto, Pinza, Pistone, Grandi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

4. 3. Giordano, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*sexies*. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il fermo di cui al comma 1 non può essere disposto se la somma dovuta dal contribuente è inferiore all'importo di euro 1.000. »

4. 4. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112). — 1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è aggiunto il seguente:

« ART. 48-*bis*. (Ritardo nella restituzione di somme versate erroneamente in più dai contribuenti). — 1. Il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, la restituzione delle somme versate in più, per qualsiasi ragione, dal contribuente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto, che ne ha diritto, gli interessi legali aumentati di cinque punti dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata. Le spese per la restituzione sono a carico del contribuente.

2. Le somme non restituite per provati motivi sono acquisite e versate nel capitolo del bilancio dello Stato, aumentate degli interessi e nei termini individuati con decreto ministeriale, trascorsi cinque anni dalla data del ricevimento.

3. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di versamento delle somme non restituite e maturate dalla data del 1° gennaio 1990.»

4. 02. Sergio Rossi.

ART. 5.

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive).

Sopprimerlo.

***5. 1.** Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimerlo.

***5. 5.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: imponibile e non imponibile, aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: versando la somma fino alla fine del comma.

5. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100,00 euro con le seguenti: 10.000,00 euro.

5. 3. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2-bis.

***5. 4.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2-bis.

***5. 6.** Grandi, Pistone, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Santagata, Stradiotto.

ART. 5-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Sopprimerlo.

5-bis. 186. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Gli articoli 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono abrogati.

5-bis. 12. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 si applica con riferimento ai contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-ter. Le maggiori imposte versate a titolo di IRAP con riferimento a contributi acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere recuperate, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in sei rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2003.

5-bis. 185. Antonio Leone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5-bis. 15. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

5-bis. 16. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere i numeri 5) e 9).

5-bis. 200. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

5-bis. 167. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5-bis. 168. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato ».

5-bis. 169. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere l'ultimo periodo.

5-bis. 170. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 303.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, sopprimere la lettera a).

0. 5-bis. 303. 4. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, lettera a), numero 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 60.000 euro.

Conseguentemente, al numero 2, capoverso 4-bis, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 60.000 euro.

0. 5-bis. 303. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, lettera a), numero 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 1.200 euro.

0. 5-bis. 303. 5. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, lettera a), numero 2, capoverso 4-bis, sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 1.200 euro.

0. 5-bis. 303. 6. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, lettera a), sopprimere il numero 3.

***0. 5-bis. 303. 2.** Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, lettera a), sopprimere il numero 3.

***0. 5-bis. 303. 7.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, sopprimere le lettere b) e c).

0. 5-bis. 303. 3. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, sopprimere la lettera b).

0. 5-bis. 303. 8. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 303. della Commissione, sopprimere la lettera c).

0. 5-bis. 303. 9. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: « oggetto di definizione » sono aggiunte le seguenti: « aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, »;

2) dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità. »;

3) dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

5-bis) al comma 10, ultimo periodo, le parole: « e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica » sono soppresse;

5-ter) al comma 14, le parole: « , tenuto conto degli indici di coerenza economica, » sono soppresse;

b) alla lettera b), numero 2.2), dopo le parole: articoli 17, terzo aggiungere le seguenti: e quinto;

c) alla lettera c), numero 3), sostituire le parole: dell'imposta relativa alle operazioni imponibili con le seguenti: dell'imposta esigibile e le parole: dell'imposta detraibile con le seguenti: dell'imposta detratta.

5-bis. 303. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

5-bis. 171. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

6-bis) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

« 15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,

sono premesse le parole: « Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, » e le parole: « entro il 30 novembre 2002 » sono soppresse.

5-bis. 304. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5-bis. 172. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

5-bis. 17. Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5) e 8).

5-bis. 18. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera b), numero 2.2.), primo periodo, sopprimere le parole: ; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-bis.

5-bis. 1. Leo.

Al comma 1, sopprimere il numero 2.3).

5-bis. 173. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sopprimere il numero 2.4).

5-bis. 174. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), numero 2.4.), sostituire le parole: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » con le seguenti: « 30.000 euro » e « 60.000 euro ».

5-bis. 20. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2.4.), aggiungere il seguente:

2.5.) all'ultimo periodo, le parole: « esclusa la compensazione ivi prevista » sono soppresse.

5-bis. 175. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis). dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 operano anche con riferimento all'imposta sugli spettacoli ed all'imposta sugli intrattenimenti ».

5-bis. 2. Leo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

5-bis. 176. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti convenzionati comunicano alle regioni, entro il 30 giugno 2003, i dati relativi all'imposta regionale sulle attività produttive indicati nelle dichiarazioni riservate. »

5-bis. 201. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: non comunicano con le seguenti: devono comunicare.

Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere la parola: riservata.

5-bis. 21. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

5-bis. 187. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 90 per cento

5-bis. 22. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto l'imposta sostitutiva è ridotta al 2 per cento. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui efficacia è cessata dal 1° gennaio 2001, continua ad applicarsi per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di emanazione di una nuova disciplina generale per i lavoratori italiani operanti all'estero con rapporto di lavoro subordinato prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

5-bis. 177. Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5), 6), 8) e 9).

5-bis. 23. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), numero 5.1), capoverso, sostituire le parole da: o alla maggiore imposta fino alla fine del capoverso con le seguenti: , ovvero per l'imposta sul valore aggiunto alle maggiori imposte, ovvero alle maggiori ritenute, risultanti dalle dichiarazioni integrative, aumentati, rispettivamente, del 100, del 50 e del 50 per cento.

5-bis. 24. Leo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5.2.) e 5.3.)

5-bis. 178. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5.2.)

***5-bis. 179.** Grandi, Pinza, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5.2.)

***5-bis. 188.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), numero 5.2.), ultimo periodo, sopprimere la parola: formale.

5-bis. 180. Grandi, Pinza, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

5-bis. 181. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso, sostituire le parole da: dovute fino alla fine del capoverso con le seguenti: sono dovute per la parte che eccede la metà dell'integrazione medesima.

5-bis. 202. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso, sostituire le parole da: a quelle corrispondenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto ed all'eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6.

5-bis. 25. Leo.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 8) con il seguente:

8) al comma 10, lettera a), sono aggiunte, in fine, il seguente periodo: « Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato ».

5-bis. 182. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8.2.)

***5-bis. 183.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8.2.)

***5-bis. 189.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), numero 8.2), capoverso, sostituire le parole: alle lettere c) e d) con le seguenti: alla lettera c).

5-bis. 302. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), numero 9), sostituire le parole: 16 settembre 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

5-bis. 184. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pinza, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5-bis. 36. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: , nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto.

5-bis. 37. Nannicini, Benvenuto, Pinza, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e per le imposte sostitutive.

5-bis. 3. Leo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11).

5-bis. 26. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere i numeri 2) e 3).

5-bis. 27. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

5-bis. 190. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: « all'8 per cento », « 6 per cento » e « 4 per cento » con le seguenti: « al 99,9 per cento », « 99,8 per cento » e « 99,7 per cento ».

5-bis. 28. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

5-bis. 191. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso, lettera a), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b):

al numero 1), sostituire le parole: 400 euro con le seguenti: 25.000 euro;

al numero 2), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 90.000 euro;

al numero 3), sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 150.000 euro.

5-bis. 29. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso, lettera a), sostituire la parola: o con la seguente: e.

5-bis. 300. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso, lettera b), numero 2), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 1.000 euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 2.000 euro.

5-bis. 38. Grandi, Pinza, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso lettera b), numero 3), sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 2.000 euro.

5-bis. 39. Grandi, Pistone, Benvenuto, Pinza, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 50.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 70.000 euro.

5-bis. 30. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 6).

5-bis. 192. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso, numero 1), sostituire le parole: 500 euro con le seguenti: 25.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al numero 2), sostituire le parole: 600 euro con le seguenti: 90.000 euro;

al numero 3), sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 140.000 euro.

5-bis. 31. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso, numero 3), sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 4.000 euro.

5-bis. 150. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse ».

5-bis. 4. Leo.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

7-bis) al comma 10, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « e quelle relative a violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta ».

5-bis. 5. Leo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 8).

***5-bis. 32.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 8).

***5-bis. 151.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera c), numero 8), sopprimere la parola: formale.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 10.2), capoverso, sopprimere la parola: formale.

5-bis. 152. Grandi, Pinza, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera c), numero 9), sostituire le parole: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » con le seguenti: « 30.000 euro » e « 60.000 euro ».

5-bis. 33. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 10.1), capoverso, sostituire le parole: dell'articolo 15 con le seguenti: degli articoli 15 e 16.

Conseguentemente, dopo le parole: con esclusione delle sanzioni e degli interessi sono aggiunti i seguenti periodi: . Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli articoli 41-bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5-bis. 6. Leo.

Al comma 1, lettera c), numero 10.1), capoverso, lettera a), sopprimere le parole: e sesto.

5-bis. 301. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 10.2).

5-bis. 153. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 12).

5-bis. 35. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 310.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5-bis. 310. della Commissione, sostituire le parole: pari importo con le seguenti: importo pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 30 per cento ed al 20 per cento.

0. 5-bis. 310. 1. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

Al comma 1, lettera c), numero 12, capoverso ART. 9-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: possono essere versati fino alla fine del periodo con le seguenti: possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 novembre 2004.

5-bis. 310. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5-bis. 154. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: ; al medesimo fino alla fine della lettera.

5-bis. 155. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: trenta giorni.

5-bis. 158. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre mesi.

5-bis. 157. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

5-bis. 156. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica.»

5-bis. 203. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5-bis. 159.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***5-bis. 160.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

5-bis. 161. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5-bis. 162. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

1) al comma 2, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile 2003 ».

5-bis. 163. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 giugno 1999.

5-bis. 164. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, , Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo le parole: « uffici statali » sono inserite le seguenti: « o degli enti territoriali » e le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

5-bis. 165. Marras, Arnoldi.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 31 dicembre 2000 con le seguenti: 30 novembre 2002.

5-bis. 166. Marras, Arnoldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5-bis. 46. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

***5-bis. 48.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

***5-bis. 82.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sopprimere le parole: le parole « 13 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento »;

5-bis. 41. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 99,9 per cento.

5-bis. 40. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera g) numero 3), sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5-bis. 48-bis. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata. ».

5-bis. 42. Leo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

5-bis. 50. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

5-bis. 51. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), numero 2), sopprimere le parole da: ; il secondo periodo è sostituito fino alla fine del numero.

5-bis. 52. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tal caso il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse. »

5-bis. 7. Leo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente alla medesima lettera:

al numero 5), sopprimere le parole da: ; al medesimo comma fino alla fine del numero.

sopprimere il numero 10).

5-bis. 43. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 4).

5-bis. 44. Giordano, Russo Spena

Al comma 1, lettera h), numero 5), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 99,9 per cento.

5-bis. 55. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 5), sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 10 per cento.

5-bis. 45. Leo.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 6).

5-bis. 56. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 6), dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento » e.

5-bis. 9. Leo.

Al comma 1, lettera h), numero 7), sostituire le parole: del 90 per cento, con le seguenti: dello 0,01 per cento.

5-bis. 58. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), numero 7), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-ter) nel caso in cui i processi verbali di constatazione di cui al comma 1 riguardino anche le violazioni di omessa effettuazione di ritenute e conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, queste possono essere definite pagando il 35 per cento delle maggiori ritenute omesse».

5-bis. 57. Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera h), numero 9. 1), sostituire le parole: esclusa in ogni caso con le seguenti: ivi compresa.

5-bis. 59. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 9.2).

5-bis. 60. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera h), numero 9.2), sostituire le parole: « 3.000 euro » e « 6.000 euro » con le seguenti: « 30.000 euro » e « 60.000 euro ».

5-bis. 61. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

5-bis. 62. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5-bis. 63. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera i), alinea, sostituire le parole da: delle seguenti somme fino alla fine del numero con le seguenti: di una somma pari al minore importo tra il 20 per cento del valore della lite ed il 50 per cento del valore della lite deciso nell'ultimo grado di giudizio.

5-bis. 204. Visco, Benvenuto, Pinza.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso a), sostituire le parole: 150 euro con le seguenti: 1999,99 euro;

Conseguentemente, al medesimo numero, capoverso b):

sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 90 per cento;

sostituire le parole 50 per cento, con le seguenti: 100 per cento.

5-bis. 64. Giordano, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5-BIS. 306.
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, sopprimere il numero 1).

0. 5-bis. 306. 1. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 1), sopprimere le parole: non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, numero 2), sopprimere le parole: non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

0. 5-bis. 306. 4. Fluvi, Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 2), sostituire le parole da: 50 per cento fino a: predetta data con le seguenti: 100 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale.

0. 5-bis. 306. 2. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 3), sostituire le parole: 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio, e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio con le seguenti: 100 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio, e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale.

0. 5-bis. 306. 3. Giordano, Russo Spena.

All'emendamento 5-bis. 306. della Commissione, numero 3), sopprimere le parole da: giurisdizionale fino alla fine del numero.

0. 5-bis. 306. 5. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

Al comma 1, lettera i), numero 1, capoverso b), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine del numero con le seguenti:

1) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia

giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

5-bis. 306. La Commissione.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso b), sostituire le parole da: il 10 per cento fino alla fine del capoverso, con le seguenti: in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, 10 per cento del valore della lite o, se inferiore, 50 per cento del valore della lite determinato nella predetta pronuncia; in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa alla predetta data, 50 per cento del valore della lite. Nel caso di soccombenza parziale, la somma dovuta è pari al 50 per cento del valore della lite risultante dall'ultima o unica pronuncia giurisdizionale aumentato del 2 per cento del valore della lite per la parte in cui risulta soccombente l'amministrazione finanziaria dello Stato.

5-bis. 10. Leo.

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il versamento non può essere inferiore a 300 euro.

5-bis. 65. Grandi, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, nel caso in

cui, alla data in cui è eseguito il pagamento di cui a tale comma, la lite sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata pubblicata la sentenza ».

5-bis. 11. Leo.

Al comma 1, lettera i), numero 2) dopo le parole: « 16 aprile 2003 »; aggiungere le seguenti: al medesimo periodo, le parole: « esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni » sono soppresse;

5-bis. 66. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

5-bis. 67. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 8).

5-bis. 68. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le lettere l), m), n) e o).

5-bis. 69. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera l), capoverso, comma 3, sostituire le parole: 1° aprile 2003 con le seguenti: 1° marzo 2004.

5-bis. 70. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 17, al comma 2, primo periodo, le parole: « per anno e » sono soppresse.

5-bis. 71. Sergio Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

***5-bis. 72.** Sergio Rossi, Cè, Luciano Dussin, Caparini, Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli, Bricolo, Gibelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

***5-bis. 73.** Pinza, Stradiotto, Santagata, Lettieri, Bottino, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

***5-bis. 74.** Benvenuto, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, capoverso articolo 110, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

2) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « Al fine di consentire l'attuazione della rete o delle reti, nonché la realizzazione del registro dei gestori noleggiatori, sino al 31 dicembre 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo riformulato dall'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le disposizioni del secondo, terzo e quarto periodo della lettera b) del comma 7 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come riformulato dall'articolo 22 della citata legge n. 289 del 2002 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'ente gestore istituisce una o più reti per la gestione, il controllo ed il monitoraggio ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Per la gestione della rete o delle reti l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato istituisce un apposito registro della categoria dei gestori noleggiatori, cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che gestiscono gli apparecchi di cui al presente articolo; il registro si forma anche avvalendosi delle informazioni che i concessionari sono tenuti a fornire. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma »;

3) al comma 6, alinea, le parole « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 », sono soppresse.

5-bis. 75. Marras, Arnoldi, Vitali.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 22:

1) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « In tal caso gli importi dovuti per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono versati entro il 21 marzo 2003, per le apparecchiature denunciate all'amministrazione finanziaria alla data del 15 febbraio 2001, con riferimento all'ultimo pagamento effettuato a mezzo modello F24 o a mezzo versamento diretto alla SIAE, in

conformità a quanto previsto dal comma 3. Le somme già pagate a tale titolo sono scomutate dall'importo dovuto »;

2) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, il comma 2 è soppresso;

3) al comma 6, alinea, le parole: « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 », sono soppresse.

5-bis. 76. Marras, Arnoldi, Vitali, Jannone.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) all'articolo 22:

1) al comma 4, capoverso articolo 14-bis, comma 1, terzo periodo, le parole: « e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo », sono sostituite dalle seguenti: « Le somme già pagate a tale titolo sono scomutate dall'importo dovuto »;

2) al comma 6, alinea, le parole: « fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 », sono soppresse.

5-bis. 77. Marras, Arnoldi, Vitali, Jannone.

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

o) all'articolo 22:

1) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. »

2) al comma 6, alinea, le parole: « , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, » sono soppresse.

5-bis. 205. Cento.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: all'articolo 22, aggiungere le seguenti: al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni »gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità», inseriti nell'elenco istituito all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991 e successive modificazioni, sempre che già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge 18 marzo 1968, n. 337 » e al.

5-bis. 305. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

5-bis. 79. Sergio Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002.

5-bis. 80. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Rusconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate prioritariamente alla ricostruzione nei comuni delle regioni dell'Ita-

lia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002.

5-bis. 78. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria al cofinanziamento di contratti a tempo determinato, da stipulare, a cura di università ed enti di ricerca, con giovani ricercatori e alla ricerca di base di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5-bis. 81. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 5-ter.

(Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti).

Sopprimerlo.

***5-ter. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***5-ter. 2.** Arnoldi, Marras, Jannone.

Sopprimerlo.

***5-ter. 3.** Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimerlo.

***5-ter. 5.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con effetto fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5-ter. 4. Arnoldi, Marras, Jannone.

ART. 5-*quater*.

(Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580).

Sopprimerlo.

5-*quater*. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applica anche fino alla fine dell'articolo con le seguenti: non si applica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5-*quater*. 1. Giordano, Russo Spena.

ART. 5-*quinquies*.

(Definizione della tassa automobilistica erariale).

Sopprimerlo.

5-*quinquies*. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5-*quinquies*. 1. Giordano, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 5-*quinquies*, aggiungere il seguente:*

ART. 5-*sexies*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995 e 1996, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-*quinquies*. 010. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 5-*QUINQUIES*. 030. DELLA COMMISSIONE.

*All'articolo aggiuntivo 5-*quinquies*. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.*

0. 5-*quinquies*. 030. 1. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Parolo.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con i decreti fino a: territorio comunale con le seguenti: ai sensi delle disposizioni vigenti.

0. 5-quinquies. 030. 3. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con i decreti fino a: 29 novembre 2002 con le seguenti: ai sensi delle disposizioni vigenti.

0. 5-quinquies. 030. 4. Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 5-quinquies. 030. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 relativamente agli investimenti effettuati fino al 31 luglio 2004.

0. 5-quinquies. 030. 2. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 5-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. Per gli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative situate nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002, e nei quali i sindaci abbiano emanato, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze di sgombero o di interdizione al

traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è prorogata fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001.

5-quinquies. 030. La Commissione.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al 31 luglio 2003 per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni dichiarati bialluvionati per due volte nel corso dell'ultimo decennio. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata al 31 luglio 2004.

1-*ter*. Ai suddetti comuni è attribuito il contributo dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella forma del credito d'imposta, entro il limite di 30 milioni di euro annui fino al 2006.

5-quinquies. 019. Zanetta, Patria, Rosso.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al 31 luglio 2003 per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo è fissata al 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del decreto-legge così come modificato.

5-quinquies. 018. Sergio Rossi, Stucchi, Parolo, Cè, Dario Galli.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 5-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002, e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati nel terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, fino al 31 luglio 2004.

5-quinquies. 020. Leo.

ART. 6.

(Emersione di attività detenute all'estero).

Sopprimerlo.

***6. 1.** Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Sopprimerlo.

***6. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6. 22.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 23 aprile 2002, n. 73 aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: fatte salve fino alla fine del comma, nonché i commi da 2 a 6.

6. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 30 giugno 2002.

6. 18. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 30 settembre 2002.

6. 19. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: al 30 giugno 2003 con le seguenti: al 31 dicembre 2002.

6. 20. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, alinea, e ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le seguenti: 1° agosto 2001.

- 6. 30.** Benvenuto, Pinza, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 90 per cento.

- 6. 8.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 45 per cento.

- 6. 4.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 33 per cento.

- 6. 5.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 23 per cento.

- 6. 6.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

- 6. 7.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: riservata fino alla fine della lettera con le seguenti: non può essere riservata.

- 6. 9.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: non.

- 6. 11.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso gli illeciti penali collegati non sono estinti.

- 6. 10.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 6. 12.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: 27 per cento con le seguenti: 95 per cento.

- 6. 13.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole da: riservata fino a: decreto-legge n. 350 del 2001 con le seguenti: non riservata e pubblica.

- 6. 16.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 *con le seguenti:* di cui alla lettera c).

6. 40. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione o deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo, se non esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata dall'intermediario entro il termine del 30 giugno 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso e il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

6. 15. Benvenuto, Pinza, Grandi, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Crisci.

Sopprimere i commi 2 e 4.

6. 17. Giordano, Russo Spena.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. L'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

6. 23. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 16 aprile 2003 *con le seguenti:* 16 marzo 2003.

6. 29. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Santagata, Stradiotto, Lettieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento *con le seguenti:* 95,5 per cento.

6. 21. Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento *con le seguenti:* 45 per cento.

6. 24. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento *con le seguenti:* 33 per cento.

6. 25. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento *con le seguenti:* 27 per cento.

6. 26. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 23 per cento.

- 6. 27.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

- 6. 28.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

« 5. A partire dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, rappresentano un credito utilizzabile anche automaticamente

in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo ».

- *6. 04.** Pasetto, Stradiotto, Benvenuto, Ottone, Pistone, Lettieri, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Santagata, Villari, Tuccillo, Bur-tone.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

« 5. A partire dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, rappresentano un credito utilizzabile anche automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo ».

- *6. 01.** Raffaldini, Duca.

ART. 6-bis.

(Norme in materia di IRAP).

L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

« 5. A partire dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale. Gli importi che, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, siano stati eventualmente versati a titolo di IRAP sui predetti contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, costituiscono un credito utilizzabile automaticamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quote costanti nell'esercizio 2003 e nei successivi ma non oltre il terzo ».

6. 05. Meduri.

ART. 6-bis.

(Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate).

Sopprimerlo.

***6-bis. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-bis. 2.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-bis. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

6-bis. 3. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 6-ter.

(Comunicazione tra intermediari).

Sopprimerlo.

***6-ter. 1.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-ter. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-ter. 4.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ovvero dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto con le seguenti: ovvero dell'articolo 6 del presente decreto.

6-ter. 5. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , salva diversa indicazione da parte dell'interessato.

6-ter. 3. Pinza, Benvenuto, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Grandi, Lettieri, Bottino, Nannicini, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

ART. 6-*quater*.

(Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari).

Sopprimerlo.

***6-*quater*. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-*quater*. 2.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-*quater*. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 6-*quinquies*.

(Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento).

Sopprimerlo.

***6-*quinquies*. 1.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Sopprimerlo.

***6-*quinquies*. 2.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***6-*quinquies*. 3.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, dopo le parole: articoli 6, aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a), e.

6-*quinquies*. 5. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole: e dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6-*quinquies*. 4. La Commissione.

ART. 7.

(Dismissione di beni immobili dello Stato).

Sopprimerlo.

***7. 4.** Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Tuccillo, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Villari, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Maccanico, Galeazzi, Burtone, Tolotti, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Ladu, Maurandi, Cabras.

Sopprimerlo.

***7. 8.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. — 1. È fatto divieto all'Agenzia del demanio di vendere i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

7. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: l'alienazione fino alla fine del periodo.

- 7. 6.** Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Burtone, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Maccanico, Tolotti, Tuccillo, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Villari, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: vendere a trattativa privata, anche in blocco, con le seguenti: trasferire a Patrimonio dello Stato S.p.a.

- 7. 7.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 1.

- 7. 9.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 2.

- 7. 10.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 3.

- 7. 11.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 4.

- 7. 12.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 5.

- 7. 13.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 6.

- 7. 14.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 7.

7. 15. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 8.

7. 16. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.

***7. 1.** Massidda, Marras, Pinto.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.

***7. 2.** Anedda, Porcu.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9.

***7. 17.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 10.

7. 18. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Ma-

rone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 11.

7. 19. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 12.

7. 20. Colasio, Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 13.

7. 21. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 14.

7. 22. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 15.

7. 23. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 16.

7. 24. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 17.

7. 25. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 18.

7. 26. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 19.

7. 27. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, To-

lotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 20.

7. 28. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Ladu, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 21.

7. 29. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 22.

7. 30. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 23.

7. 31. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 24.

- 7. 32.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 25.

- 7. 3.** Maran, Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 26.

- 7. 34.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 27.

- 7. 35.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Restano fermi tutti gli impegni presi con gli enti locali, soggetti pubblici e privati, anche se non arrivati alla definizione definitiva.

- 7. 36.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi,

Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bellini, Sandri, Ottone, Crisci, Marone, Lettieri, Santagata, Stradiotto, Villari, Tuccillo, Burtone, Colasio, Maccanico, Maurandi, Cabras.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La vendita aggiungere le seguenti: è soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, e.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: secondo periodo del comma 17 fino alla fine del comma con le seguenti: primo ed al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

- 7. 37.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: La vendita aggiungere le seguenti: , soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali,

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: secondo periodo del comma 17 fino alla fine del comma con le seguenti: primo ed al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

- 7. 38.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma, 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.

- 7. 39.** Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Burtone, Nicola Rossi, Santagata, Tuccillo, Villari, Maccanico, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Maurandi, Cabras.

ART. 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fino al termine massimo del 31 dicembre 2003.

8. 1. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

ART. 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

Sopprimerlo.

9. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: locali, aggiungere le seguenti: esclusi gli ordini e i collegi professionali,

9. 4. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

9. 2. Pinza, Benvenuto, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a carico degli enti o degli organismi pubblici.

9. 3. Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,01

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002580